



Macerata, li _____

S.U.A. PER IL COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

OGGETTO:	PROCEDURA APERTA ACCELERATA Articolo 60, comma 3 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.
	Appalto dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) con opzione della direzione lavori (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) relativa ai lavori di realizzazione "nuovo plesso scolastico scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado Passo Sant'Angelo in Pontano". CUP: B68E16000000002 CIG: _____

DISCIPLINARE DI GARA

1) PREMESSE

1.1 Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale è stata indetta la presente procedura ex art. 71, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 (in seguito Codice), contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla S.U.A. Provincia di Macerata, Corso della Repubblica n. 28, 62100 Macerata, C.F. e P.I.: 80001250432, PEC: provincia.macerata@legalmail.it; codice AUSA 0000234894, in qualità di centrale di committenza, per conto del Comune di Sant'Angelo in Pontano, che provvederà poi alla stipulazione e all'esecuzione del relativo contratto; modalità di compilazione e presentazione dell'offerta; documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto i servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva (la quale costituisce variante urbanistica) ed esecutiva (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) con opzione della direzione lavori (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) relativa ai lavori di realizzazione "nuovo plesso scolastico scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado Passo Sant'Angelo in Pontano", come meglio specificato nel progetto allo scopo redatto.

Per i contatti si richiama l'apposita sezione del sito internet della Provincia di Macerata relativa al Servizio Appalti e Contratti: <http://istituzionale.provincia.mc.it/org-uffici/appalti-e-contratti/>.

1.2 Determina a contrarre: n. _____/I del _____.

1.3 Tipologia di affidamento: procedura aperta accelerata, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss),



59, 60, comma 3 e 157 del Codice.

1.4 Criterio di aggiudicazione: la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del Codice.

1.5 Il presente disciplinare è altresì stato elaborato in osservanza delle indicazioni di cui alle Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo anche solo "ANAC") in materia, in particolare le Linee Guida n. 1/2016, in materia di affidamento di servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria, e le Linee Guida n. 2/2016, in materia di Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (in prosieguo anche solo "OEPV") e loro eventuali successivi aggiornamenti. Si è anche tenuto conto del Bando tipo ANAC n. 3/2018 afferente agli affidamenti di servizi di architettura ed ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000.

1.6 In attuazione dell'art. 32, comma 1, del D.L. n. 189 del 2016 e del conseguente Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza post-sisma (ANAC-Commissario-INVITALIA sottoscritto in data 28 dicembre 2016, applicabile anche agli interventi di ricostruzione nelle singole regioni), si dovranno trasmettere all'ANAC, tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, a fine di verifica preventiva, gli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel predetto accordo (art. 3 punto b.5) provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione delle commissioni giudicatrici, punto b.6) atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, punto b.7) provvedimenti di aggiudicazione, punto c.1) perizie di varianti con atti aggiuntivi e di sottomissione, impregiudicati gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 106, commi 8 e 14 del Codice, punto c.2) proposte di risoluzione contrattuale o altri atti di autotutela).

1.7 Per partecipare alla presente procedura è richiesta l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 (e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 del Commissario straordinario e loro ss.mm.ii). È in ogni caso vietato il conferimento di incarichi professionali oltre i limiti di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 (art. 3) (vedi il successivo art. 7.1.3).

1.8 Luogo di svolgimento del servizio, codice ISTAT compreso: 043048 - Sant'Angelo in Pontano (MC); codice NUTS: ITI33.

1.9 Codice CIG: . CUP: B68E16000000002.

1.10 Codice CPV principale: 71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione.

1.11 Il **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, nonché **Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)**, ai sensi dell'art. 111, comma 2 del Codice, è il geom. Fabio Di Luca Sidozzi (PEC: comune.santangeloinpontano@pec.it; E-mail: tecnico@comune.santangeloinpontano.mc.it; Tel. 0733-661602).

Il Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 31, comma 14 del Codice, è il dott. Luca Addei, Dirigente Responsabile del Settore Organi Istituzionali e Contratti della Provincia di Macerata.

1.12 La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente ed espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione della predetta piattaforma telematica disponibile all'indirizzo internet <http://sua.provincia.mc.it>, conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 82/2005, dettagliatamente descritta nel seguito, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di aggiudicazione dell'offerta, le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documentazione di gara



La documentazione di gara comprende:

1) **Documentazione tecnica:**

- 01_Inquadramento urbanistico;
- 02_Sistema dei vincoli;
- 03_Relazione tecnico descrittiva e qte;
- 04_Piano quotato;
- 05_Relazione geologica;
- 06_Elaborato grafico planimetria generale polo piano terra e profili;
- 07_Elaborato grafico planimetria generale polo piano primo e profili;
- 08_Elaborato grafico plani-volumetrico polo scolastico;
- 09_Elaborato grafico scuola media ed elementare piante e prospetti;
- 10_Elaborato grafico materna e mensa piante e prospetti;
- 11_Elaborato grafico palestra e spogliatoi piante e prospetti.

2) **Capitolato prestazionale e descrittivo;**

3) **Bando di gara;**

4) **Disciplinare di gara;**

5) **Schema di contratto;**

6) **Schema di parcella;**

7) **Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017** tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, che è riprodotto nel successivo paragrafo 26.2 e nel contratto di incarico, la cui mancata accettazione costituisce causa di **esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

La progettazione dovrà essere redatta mediante l'utilizzo del "*Prezzario unico del cratere del Centro Italia*", di cui all'art. 6, comma 7 del DL 189/2016, approvato con Ordinanza commissariale n. 7 del 14/02/2016 e loro ss.mm.ii. (ultima Ordinanza di riferimento: Ordinanza n. 78 del 02/08/2019).

Ai sensi dell'art. 74 del Codice, la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, sulla piattaforma telematica sopra indicata. Dalla piattaforma telematica è possibile accedere all'elenco di tutte le procedure; in particolare, cliccando su "Visualizza scheda" è possibile accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura dove sarà consultabile la "Documentazione di gara" elencata nel presente disciplinare di gara e ogni altra comunicazione o informazione relativa alla procedura medesima.

Conformemente alla vigente disciplina e, in particolare, al Decreto MIT 2 dicembre 2012 "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (Gazzetta Ufficiale 25/01/2017, n. 20), il bando di gara è pubblicato su:

- GUUE in data _____;
- GURI in data _____;
- profilo della Provincia di Macerata: <http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/> in data _____;
- profilo del committente: _____ in data _____;
- sul sito dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Marche, che comporta la contemporanea pubblicazione presso il Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture (SCP MIT) in data _____.
- in estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.



Ai fini della presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Disciplinare e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

2.2 Chiarimenti

Qualora l'operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura di affidamento, dovrà utilizzare le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma, secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali".

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti, secondo le modalità di cui sopra, almeno otto giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima, sulla piattaforma telematica, nell'apposita sezione "Comunicazioni dell'amministrazione", accessibile all'indirizzo sopra indicato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi degli artt. 76, comma 6, e 52 del Codice, nonché dell'art. 6 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le comunicazioni verranno effettuate attraverso i suddetti mezzi di comunicazione elettronici, ovvero mediante la piattaforma telematica e via PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica.

Salvo quanto innanzi disposto in merito ai "Chiarimenti", tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica (a riguardo si richiama il documento "Guida alla presentazione delle offerte telematiche") e all'indirizzo di PEC indicato dai concorrenti in fase di registrazione alla piattaforma telematica (come previsto dal documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti", presente sul sito <http://sua.provincia.mc.it> sezione "informazioni", sotto sezione "accesso area riservata").

È fatto salvo quanto previsto nell'art.79, comma 5 bis del Codice qualora si verificano malfunzionamenti della piattaforma telematica. Eventuali rettifiche al bando di gara o alle modalità di svolgimento della procedura saranno pubblicate secondo le modalità di legge e secondo quanto previsto dalla citata norma.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, tramite piattaforma telematica e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata provincia.macerata@legalmail.it; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.



In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Le richieste di accesso agli atti di gara, nei limiti di cui all'art. 53 del Codice, dovranno essere inoltrate esclusivamente alla PEC istituzionale della Provincia di Macerata, al seguente indirizzo: provincia.macerata@legalmail.it. Istanze di accesso diversamente trasmesse non verranno prese in considerazione, né potranno in alcun modo determinare il decorso del termine per la conclusione del relativo procedimento.

3) OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente disciplinare si riferisce all'affidamento di incarico attinente ai servizi di architettura e ingegneria di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice. In particolare riguarda l'espletamento dei servizi di progettazione definitiva (la quale costituisce variante urbanistica) ed esecutiva (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) con opzione della direzione lavori (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) relativa ai lavori di realizzazione "nuovo plesso scolastico scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado Passo Sant'Angelo in Pontano".

3.1 L'appalto, ai sensi dell'art. 51 del Codice, è costituito da un unico lotto, in quanto un'eventuale suddivisione, oltre a non essere economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dell'appalto. La suddivisione in lotti non consentirebbe, infine, di garantire omogeneità e coerenza al procedimento.

3.2 Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, la prestazione principale è quella relativa alle opere della categoria e ID: EDILIZIA E.08.

3.3 Importo stimato dei lavori e categorie delle opere

L'importo stimato dei lavori cui afferiscono i servizi tecnici da affidare, articolato come appresso, è pari a € 1.833.488,00, oneri della sicurezza compresi:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E08	<i>Interventi di progettazione nuovo plesso scolastico</i>	0,95	800.000,00	7.353%
STRUTTURE	S03	<i>Strutture in cemento armato – verifiche strutturali relative – ponteggi, centinature e strutture provvisorie</i>	0,95	500.000,00	8.253%
IMPIANTI	IA01	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici – impianti sanitari – impianti di fognatura domestica e opere relative al trattamento delle acque di rifiuto – reti di distribuzione di combustibili liquidi e gassosi – impianti per la distribuzione dell'aria compressa</i>	0,75	203.200,00	10.531%



IMPIANTI	IA02	<i>Impianti di riscaldamento – impianti di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria – impianti meccanici di distribuzione fluidi – impianto solare termico</i>	0,85	110.200,00	12,619%
IMPIANTI	IA03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi</i>	1,15	220.088,00	10.294%

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

N.	ID. OPERE		CPV	P (principale)	Importo
	Codice	Descrizione		S (secondaria)	
1	EDILIZIA E08	<i>Interventi di progettazione nuovo plesso scolastico</i>	71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione	P	€ 65.136,47
2	STRUTTURE S03	<i>Strutture in cemento armato – verifiche strutturali relative – ponteggi, centinature e strutture provvisorie</i>	71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione	S	€ 36.797,36
3	IMPIANTI IA01	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici – impianti sanitari – impianti di fognatura domestica e opere relative al trattamento delle acque di rifiuto – reti di distribuzione di combustibili liquidi e gassosi – impianti per la distribuzione dell'aria compressa</i>	71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione	S	€ 11.815,13
4	IMPIANTI IA02	<i>Impianti di riscaldamento – impianti di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria – impianti meccanici di distribuzione fluidi – impianto solare termico</i>	71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione	S	€ 8.702,06



5	IMPIANTI	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi</i>	71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione	S	€ 19.181,16
	IA03				

3.4 Importo a base di gara

Importo presunto a base di gara: € **141.632,18** (euro **centoquarantunomilaseicentotrentadue/18euro**), oneri previdenziali e assistenziali ed Iva esclusi.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice".

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., è pari a € 0,00, in considerazione della natura e delle modalità di svolgimento dell'incarico (cfr. ANAC determina n. 3 del 05.03.2008 e Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 3).

Importo complessivo presunto dell'appalto: € **141.623,18** (euro **centoquarantunomilaseicentotrentadue/18euro**), oneri previdenziali e assistenziali ed Iva esclusi.

Tabella n. 2 – Categorie, ID e tariffe

B2.I) PROGETTAZIONE DEFINITIVA									
ID. Oper e	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						$\Sigma(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Q_i$	$K=22,69\%$	$CP+S$
		$\langle\langle V \rangle\rangle$	$\langle\langle P \rangle\rangle$	$\langle\langle G \rangle\rangle$	$\langle\langle Q_i \rangle\rangle$			$S=CP \cdot K$	
E.08	EDILIZIA	€ 800.000,00	7,35%	0,95	QbII.01, QbII.05, QbII.06, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.20, QbII.21, QbII.23, QbII.24	0,61	€ 34.087,59	€ 7.734,45	€ 41.822,04
S.03	STRUTTURE	€ 500.000,00	8,25%	0,95	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.09, QbII.12,	0,38	€ 14.896,85	€ 3.380,08	€ 18.276,93



					QbII.17, QbII.23				
IA.01	IMPIANTI	€ 203.200,0 0	10,53 %	0,75	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.23	0,25	€ 4.012,16	€ 910,34	€ 4.922,50
IA.02	IMPIANTI	€ 110.200,0 0	12,62 %	0,85	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.23	0,25	€ 2.955,03	€ 670,48	€ 3.625,51
IA.03	IMPIANTI	€ 220.088,0 0	10,29 %	1,15	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.23	0,25	€ 6.513,50	€ 1.477,90	€ 7.991,40

B2.II) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ID. Oper e	CATEGORI E D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazio ni affidate	Sommator ie Parametri Prestazion i	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispetti vi
						$\Sigma(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Q_i$	K=22,71 %	CP+S
E.08	EDILIZIA	<<V>> € 800.000,0 0	<<P> > 7,35%	<<G> > 0,95	<<Q_i>> QbIII.01, QbIII.02, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	0,34	€ 18.999,64	S=CP*K € 4.314,79	€ 23.314,43
S.03	STRUTTUR E	€ 500.000,0 0	8,25%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	0,39	€ 15.092,86	€ 3.427,57	€ 18.520,43
IA.01	IMPIANTI	€ 203.200,0 0	10,53 %	0,75	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	0,35	€ 5.617,02	€ 1.275,61	€ 6.892,63
IA.02	IMPIANTI	€ 110.200,0 0	12,62 %	0,85	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.04, QbIII.05,	0,35	€ 4.137,04	€ 939,51	€ 5.076,55



IA.03	IMPIANTI	€ 220.088,00	10,29 %	1,15	QbIII.07 QbIII.01, QbIII.02, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	0,35	€ 9.118,89	€ 2.070,87	€ 11.189,76
-------	----------	-----------------	------------	------	--	------	------------	---------------	----------------

La Stazione Appaltante, in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge, si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 157, comma 1 del Codice, di affidare all'aggiudicatario la direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori relativi all'intervento de quo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 10.05.2018 (cfr. paragrafo 4.2):

B2.III) DIREZIONE LAVORI (opzionale)									
ID. Oper e	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						$\Sigma(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Q_i$	K=22,71 %	CP+S
		<<V>>	<<P>> >	<<G>> >	<<Q_i>>			S=CP*K	
E.08	EDILIZIA	€ 800.000,00	7,35%	0,95	QcI.01, QcI.03, QcI.09, QcI.11, QcI.12	0,81	€ 39.815,42	€ 9.042,07	€ 48.857,49
S.03	STRUTTURE	€ 500.000,00	8,25%	0,95	QcI.01, QcI.03, QcI.09, QcI.11, QcI.12	0,75	€ 29.401,67	€ 6.677,10	€ 36.078,77
IA.01	IMPIANTI	€ 203.200,00	10,53 %	0,75	QcI.01, QcI.03, QcI.09, QcI.11, QcI.12	0,63	€ 10.832,83	€ 2.460,12	€ 13.292,95
IA.02	IMPIANTI	€ 110.200,00	12,62 %	0,85	QcI.01, QcI.03, QcI.09, QcI.11, QcI.12	0,63	€ 7.978,59	€ 1.811,92	€ 9.790,51
IA.03	IMPIANTI	€	10,29	1,15	QcI.01,	0,63	€ 17.586,44	€	€



		220.088,00	%		QcI.03, QcI.09, QcI.11, QcI.12			3.993,87	21.580,31
--	--	------------	---	--	---	--	--	----------	-----------

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
B2.I) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ 76.638,38
B2.II) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 64.993,80
B2.III) DIREZIONE LAVORI (opzionale)	€ 129.600,03
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO	€ 271.232,21

3.5 Finanziamento

L'appalto è finanziato tramite i fondi di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n.33 del 12.07.2017 e ss.mm.ii. ed all'Ordinanza del Commissario Straordinario n.48 del 10.01.2018 e ss.mm.ii. con cui il Commissario Straordinario "Disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie". La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice.

3.6 Il servizio da affidare ed il relativo corrispettivo sono definiti nel dettaglio nel prospetto di calcolo allegato (All. 4: Schema di parcella prestazione).

3.7 L'affidamento comprende la redazione degli elaborati previsti dalle norme vigenti per i livelli e tipologia della progettazione necessaria, in ossequio alle vigenti disposizioni e secondo le indicazioni di cui al presente disciplinare e di cui al contratto di incarico, nonché secondo le direttive impartite dal RUP, responsabile del coordinamento e della vigilanza anche nella fase di redazione del progetto.

3.8 L'affidatario dell'incarico, prima della stipula del contratto, dovrà preliminarmente accettare il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento in oggetto, verificatane la corrispondenza alle norme vigenti, la completezza e la congruità, in contraddittorio con il RUP. L'affidatario dovrà quindi accettare per iscritto, in particolare, la sostanziale congruità o meno dei costi preventivati per l'appalto delle opere/lavori.

4) DURATA, OPZIONI E PAGAMENTI

4.1 Durata

Il tempo stimato per lo svolgimento dell'incarico, dalla stipula del contratto, è di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi in relazione alla redazione del progetto definitivo decorrenti dal verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni (ovvero il minor tempo offerto in sede di gara), di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi in relazione alla redazione del progetto esecutivo decorrenti dalla data di comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo (ovvero il minor tempo offerto in sede di gara).



Il progetto, articolato nei livelli richiesti, sarà oggetto di verifica e approvazione secondo le norme vigenti e secondo quanto specificato nello schema di contratto. L'affidatario è obbligato ad apportare tutte le modificazioni richieste dal RUP in relazione al rispetto delle dette norme e per l'acquisizione di tutti i necessari assensi.

Il tempo di esecuzione dell'incarico è oggetto di offerta in sede di gara secondo le indicazioni e nei limiti indicati al successivo paragrafo 17, lett. b).

Il Comune committente, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, si riserva di disporre l'avvio del servizio anche in via d'urgenza sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto: in tal caso il termine per la redazione del progetto decorre dalla suddetta consegna. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, il Comune committente si riserva la facoltà di consegnare il servizio in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla presente procedura.

Il Comune committente provvederà ad applicare, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 113-bis del Codice, le seguenti penali: 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

In merito allo svolgimento delle prestazioni inerenti la **Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)**, si precisa che: l'inizio delle suddette attività, decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built", libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo tecnico amministrativo e l'emissione del certificato di collaudo.

4.2 Opzioni

La Stazione appaltante si riserva di affidare direttamente al progettista, ai sensi dell'art. 157, comma 1 del Codice, l'incarico di direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 10.05.2018, mediante uno o più successivi ordini di avvio delle prestazioni, senza che nulla possa essere eccepito e preteso al riguardo dall'aggiudicatario, per un importo stimato complessivo non superiore ad € 129.600,03, oneri previdenziali e assistenziali ed Iva esclusi, calcolato nel rispetto del D.M. 17 giugno 2016.

All'importo sopra specificato andrà applicata la medesima percentuale di ribasso d'asta offerta dall'aggiudicatario per i servizi di progettazione. La presente opzione trova fondamento nella necessità di garantire, oltre che l'uniformità dei processi, immediatezza e repentinità nell'individuazione, per la fase esecutiva, dell'operatore incaricato delle attività di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in considerazione delle ragioni di urgenza correlate alla realizzazione delle opere di cui trattasi.

4.3 Valore stimato dell'appalto

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, è pari ad € 282.081,50 al netto di Iva.

4.4 Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo, da intendersi a corpo, della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i., a seguito della consegna, verifica ed approvazione degli elaborati progettuali, nonché con l'osservanza delle disposizioni di cui alla Ordinanza commissariale n. 56 del 10 maggio 2018 e s.m.i..

4.5 Anticipazione contrattuale



All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18 del Codice, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale. Ai sensi dell'art. 91, comma 2 del DL. 18 del 17.03.2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24.04.2020 (G.U. n. 110 del 29. 04.2020-suppl. Ordinario n.16), l'anticipazione contrattuale è consentita anche nel caso di consegna in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice. Si rinvia al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 per lo schema-tipo "Garanzia fideiussoria per l'anticipazione". Ai sensi del comma 1 dell'art. 207, rubricato "Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici", del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni in legge n.77 del 17 luglio 2020 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180), l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

4.6 Tracciabilità finanziaria:

L'affidamento è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Pertanto l'affidatario si obbliga, al fine di consentire alle competenti autorità il monitoraggio finanziario dell'affidamento, ad assumere e a far assumere ai subappaltatori, ai sub-fornitori o comunque a qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, l'obbligo di:

- a) aprire (se non già esistente) e fare quanto necessario affinché sia aperto (se non già esistente) dai propri subcontraenti e/o subappaltatori e/o fornitori, un conto corrente bancario o postale dedicato allo specifico intervento, per il quale sia disponibile la funzione "Bonifico SEPA (Single Euro Payments Area)", al fine di utilizzare detto conto per l'accredito degli incassi e l'addebito dei pagamenti comunque connessi alla realizzazione dell'intervento;

- b) comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto d'appalto (ovvero del sub-contratto, del contratto di subappalto e/o del contratto di fornitura) e prima di attivare incassi e/o pagamenti sul conto dedicato allo specifico intervento, sia l'IBAN del menzionato conto, sia le complete generalità delle persone autorizzate ad operare sullo stesso (comprensive di C.F.), fermo restando che qualsivoglia cambiamento del conto dedicato allo specifico intervento potrà essere effettuato dall'operatore economico solo previa comunicazione alla Stazione Appaltante, contenente l'indicazione del nuovo IBAN, la data di attivazione del nuovo conto dedicato allo specifico intervento e la disattivazione del precedente.

L'Appaltatore accetta altresì espressamente, sia per sé che, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, per i sub-appaltatori, i sub-fornitori o comunque per qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, che l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente clausola in materia di monitoraggio finanziario costituisce circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione automatica, ex articolo 1456 del Codice Civile, dello stipulando contratto di incarico ovvero dei sub-contratti aventi ad oggetto le medesime prestazioni: gli eventuali sub-contratti, nei limiti in cui possono essere stipulati nell'ambito della presente procedura, dovranno pertanto prevedere le medesime obbligazioni sopra indicate e un'apposita clausola risolutiva espressa del medesimo tenore.

5) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46, comma 1 del Codice e del D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 (*Regolamento recante*



definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

In particolare possono partecipare:

liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;

società di professionisti;

società di ingegneria;

prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a

74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti

in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;

consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;

consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;

aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano anche le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è socio, amministratore, dipendente, consulente, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 02.12.2016, n. 263. La violazione di tali divieti comporta **l'esclusione** dalla gara di entrambi i concorrenti.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del Codice (consorzi stabili) ed i consorzi stabili professionali di cui all'art. 12 della L. 81/2017 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre: a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; non è ammessa, altresì, **pena l'esclusione**, la partecipazione autonoma in RTP del consorzio e del consorziato designato per l'esecuzione, quest'ultimo figurando come mandatario (cfr. ANAC



Delibera n. 864 del 25 settembre 2019); diversamente, è possibile la partecipazione autonoma alla gara dei soli consorziati che non sono stati indicati per l'esecuzione del contratto (cfr. Tar Toscana, sez. I, 10 settembre 2020, n. 1037; Cons. di Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 865), così come è ammessa la partecipazione autonoma del consorzio che abbia autonomamente la qualificazione richiesta dal bando di gara, purché lo dichiari in sede offerta (cfr. Cons. di Stato, sez. V, n. 403/2019; Cons. di Stato, V, 17 gennaio 2018, n. 278): in quest'ultimo caso è ammessa la partecipazione alla medesima gara di un'impresa consorziata, trattandosi di soggetti giuridici distinti (*ex multis*, Cons. di Stato, sez. III, 4.6.2019, n. 865; Corte giustizia UE, sez. IV, 23.12.2009, n. 376).

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del Codice, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito o di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti



partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificato dall'art. 2, comma 4, lett. b), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Il concorrente è tenuto, quindi, ad indicare espressamente i nominativi dei professionisti che svolgeranno le attività oggetto del presente affidamento.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

6) REQUISITI GENERALI

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti minimi:

1. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
2. non trovarsi nelle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i..
3. accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, che è riprodotto nel successivo art. 26.2 e nel contratto di incarico, **pena l'esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
4. sono altresì **esclusi** gli operatori economici che abbiano superato i limiti di incarichi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11.07.2017, specificati al punto 7.1.3.

N.B.: L'accertamento dell'assenza della cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il concorrente stesso, come segue:

a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:

- a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;



a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigore della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;

a.3. nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti;

a.4. nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice):

a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza;

a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;

a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;

a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati.

b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:

b.1. professionisti dipendenti;

b.2. professionisti consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a) punto a.4.3.

d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI A al Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

- tutti i soci in caso di società di persone;

- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;

- il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci.

7) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCpass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti).

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

7.1.1 Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (per le società di professionisti, società di ingegneria e consorzi), ai sensi dell'art. 83, comma 3 del Codice, per attività corrispondente a quella oggetto dell'appalto o **presso i competenti Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche (per i**



professionisti singoli o associati). Al concorrente di altro Stato membro non stabilito in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente l'impresa. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. è richiesta la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Più specificamente, nell'ambito dei soggetti indicati nel precedente paragrafo 6 e come meglio dettagliato nel successivo paragrafo 7.3.3 rubricato "Professionalità minime richieste in capo al partecipante", il concorrente deve disporre ed indicare:

a. i professionisti costituenti il gruppo di lavoro in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche.

Per l'espletamento delle prestazioni relative all'incarico a base di gara:

- a.1)** n. 1 architetto o ingegnere, responsabile della progettazione edile e architettura;
 - a.2)** n. 1 architetto o ingegnere, responsabile della progettazione impiantistica;
 - a.3)** n. 1 architetto o ingegnere, responsabile del coordinamento della progettazione;
 - a.4)** n. 1 architetto o ingegnere, responsabile della progettazione strutturale;
 - a.5)** n. 1 architetto, ingegnere o geometra, abilitato al coordinamento in fase di progettazione per la sicurezza e la salute nei cantieri, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008;
- Per lo svolgimento dell'incarico opzionale:
- a.6)** n. 1 architetto, ingegnere, responsabile della direzione dei lavori;
 - a.7)** n. 1 architetto, ingegnere o geometra, abilitato al coordinamento in fase di esecuzione per la sicurezza e la salute nei cantieri, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008;
 - a.8)** n. 1 architetto, ingegnere o geometra, responsabile della contabilità dei lavori.

b. Si precisa peraltro che è possibile che le professionalità suddette coincidano nel medesimo soggetto, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni; è parimenti possibile indicare per la medesima prestazione più di un soggetto: in tal caso dovrà essere sempre **indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche**, ex art. 24 comma 5 del Codice.

7.1.2. Requisiti di idoneità, per gli operatori ammessi alla presente procedura ex art. 46 comma 1 del Codice, previsti dal D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 (*"Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* – in G.U.R.I. n. 36 del 13 febbraio 2017).

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.



Più specificamente,

- i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

- le società di professionisti

essere in possesso di un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- 1. i soci;
- 2. gli amministratori;
- 3. i dipendenti;
- 4. i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

L'organigramma deve riportare l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

- le società di ingegneria

Oltre a quanto previsto per le società di professionisti (punto precedente), sono tenute a disporre di almeno un **direttore tecnico** con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

- i raggruppamenti temporanei

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la **presenza di almeno un giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di professionisti o società di ingegneria, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del



proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti di cui sopra.

- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE

essere in possesso dei requisiti previsti per le società di professionisti e per le società di ingegneria, come sopra individuati, ed essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Con riferimento alla partecipazione del **giovane professionista**, ex art. 24 del Codice e art. 4, comma 1 del DM MIT 2 dicembre 2016, n. 263, si precisa quanto appresso:

- la stessa deve essere assicurata mediante sottoscrizione del progetto (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 2 maggio 2016 n. 1680; sez. IV, 23 aprile 2015 n. 2048) o comunque fornendo un contributo specifico al servizio di progettazione (Tar Calabria Reggio Calabria 8.5.2013 n. 268), non potendosi invece ammettere che il rispetto della norma regolamentare possa essere garantito dalla partecipazione del giovane professionista ad attività strumentali o di supporto a quella della progettazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2019 n. 1708) ovvero da attività successive e materiali come quella di direzione lavori, misura e contabilità, dato che queste attività professionali non possono equivalere, coincidere o sovrapporsi con l'attività di progettazione, ed anzi seguono – in successione – la fase progettuale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 10.02.2017 n. 578; Tar Calabria Reggio Calabria 29.4.2020, n. 305);

- la mancata indicazione, all'atto della presentazione dell'offerta, del nominativo del professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della libera professione costituisce **causa di esclusione** dalla gara, non soccorribile ex art. 83, comma 9 del Codice (cfr. Anac Deliberazione 2.10.2019 n. 890);

- il giovane professionista non necessariamente deve formalmente far parte del raggruppamento di professionisti (non è, quindi, tenuto ad assumere la veste di mandante) ed è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con uno dei componenti del raggruppamento temporaneo (cfr. Anac delibera n. 1178 del 19 dicembre 2018; Avcp pareri n. 209 del 19 dicembre 2012, n. 158 del 27 settembre 2012 e n. 84 del 5 maggio 2011).

7.1.3. Iscrizione o presentazione della domanda di iscrizione, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, presso l'Elenco speciale dei professionisti abilitati tenuto dalla Struttura di missione istituita presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 34 del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 229/2016, e dell'Ordinanza n. 12 del 09.01.2017 e loro s.m.i..

I criteri ed i requisiti per l'iscrizione dei professionisti nel predetto Elenco speciale sono disciplinati dall'ordinanza del Commissario n.12 del 9 gennaio 2017, in particolare all'art. 5 dell'Allegato A alla suddetta Ordinanza. Relativamente alle modalità di iscrizione si rinvia ai paragrafi 2 e 3 del “vademecum-PROFESSIONISTI_191113.pdf” scaricabile dal sito internet: <https://assistenza.sisma2016.gov.it/knowledgebase.php?article=57>.

In particolare ai fini dell'iscrizione di raggruppamenti ed associazioni, è stata emanata una FAQ, che chiarisce alcuni aspetti.

Di seguito il testo:

“Iscrizione di professionista in RTP, STP, associato o società di ingegneria”



D: I professionisti costituenti RTP, devono iscriversi singolarmente? In tal caso, è sufficiente l'iscrizione del solo Capogruppo riportando l'elenco dei singoli componenti nei riquadri relativi alle Competenze Tecniche e/o Capacità Organizzative?

R: Possono iscriversi all'elenco solamente dei professionisti iscritti all'albo o società di ingegneria con direttore tecnico un professionista iscritto all'albo. I professionisti possono essere persone fisiche o persone giuridiche. Il raggruppamento temporaneo, così come l'associazione (stabile o meno, registrata o meno, dotata di partita IVA o meno) non sono professionisti essi stessi ma veicoli per lo svolgimento delle attività dei professionisti. Ragione per cui tali veicoli non devono iscriversi all'elenco speciale, ed ai professionisti associati in qualunque forma è richiesto di iscriversi singolarmente pur qualificandosi come appartenenti da un raggruppamento al fine di potere usufruire della premialità sul numero massimo degli incarichi previsti per le forme associative.

Caso diverso è invece quello delle persone giuridiche di cui al DM 34/2013 (es. STP), che pur essendo persone giuridiche sono anche professionisti iscritti all'albo e per questa ragione sono tenuti ad iscriversi all'elenco indicando il numero di iscrizione della società. Similmente alle STP, le società di ingegneria con direttore tecnico iscritto all'albo possono ricevere incarichi ai sensi dell'art. 47 DLgs 50/2016 indicando l'iscrizione all'albo del direttore tecnico. Il numero massimo di incarichi di questi soggetti è pari a quello dei professionisti persone fisiche, e parimenti possono godere delle medesime premialità.

In caso di oggettiva impossibilità di presentare, attualmente, domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale da parte di coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse e/o afferenti alle attività di progettazione di cui al presente disciplinare, per le quali non è prescritta l'iscrizione in apposito albo, si precisa che è consentito, in luogo della iscrizione all'elenco speciale, e con effetti ad essa equivalenti ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, produrre una dichiarazione, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione ad un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti sopra indicato. Si precisa che l'iscrizione deve sussistere entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; in alternativa è ammissibile la presentazione dell'istanza di iscrizione nel termine suddetto: in tal caso è richiesta l'allegazione della documentazione attestante la richiesta di iscrizione.

L'iscrizione all'Anagrafe è condizione necessaria anche per gli operatori economici che rivestono il ruolo di subappaltatori.

È in ogni caso vietato il conferimento di incarichi professionali oltre i limiti di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 (art. 3), la quale, al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi per servizi tecnici negli interventi relativi alle opere pubbliche (ivi comprese quelle inserite nell'allegato n. 1 alla detta ordinanza e quelle afferenti i beni culturali delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo):

- 1) per incarichi di progettazione architettonica, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, vieta il conferimento di incarichi per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad € 50.000.000,00 (eurocinquantamiliardi); indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun operatore economico può assumere un numero di incarichi professionali superiore a quindici;
- 2) il numero massimo di incarichi conferibili, relativamente al collaudo statico e alla relazione



geologica, è pari a trenta.

Ferme le incompatibilità ed i divieti di cui al Codice, i limiti sopra previsti sono cumulabili tra loro e si applicano agli operatori economici di cui all'art. 46 del medesimo decreto. Su motivata istanza dell'operatore economico iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i., che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo superiore al 70% dei limiti previsti, può essere autorizzata, per un sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti suddetti, alle condizioni e nei limiti previsti nell'Ordinanza n. 33/17. **L'eventuale predetta autorizzazione deve essere ottenuta prima della partecipazione alla presente procedura e prodotta unitamente alla domanda di partecipazione.**

I soggetti di cui all'articolo 14, comma 4 del decreto legge n. 189 del 2016 provvedono a comunicare gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico conferiti agli operatori economici iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i., ai fini dell'annotazione nell'Elenco medesimo. L'inosservanza dei limiti massimi previsti comporta la cancellazione del professionista dall'Elenco speciale predetto e determina, altresì, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017.

Il professionista in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento degli incarichi di cui sopra e al momento dell'assunzione dell'incarico provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui sopra. L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente periodo determina l'esclusione del professionista dalla procedura ovvero l'inconferibilità dell'incarico. La verifica dei limiti di concentrazione previsti dall'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 verrà eseguita solo sugli incarichi contemporanei secondo i termini previsti dall'art. 3, comma 3 dell'Ordinanza commissariale n. 103 del 29 giugno 2020.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per la comprova del requisito di cui al precedente punto 7.1.3 la stazione appaltante consulta d'ufficio l'elenco pubblicato sul sito <https://professionisti.sisma2016.gov.it/elenco> oppure contatta la segreteria della Struttura commissariale, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

7.2.1.a) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante di aver conseguito un **fatturato globale** (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione del conto economico, parte/sezione di analogo documento contabile certificato) **per servizi di ingegneria ed architettura** di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice **espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per un importo stimato pari a € 542.464,40**, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, **da intendersi quale cifra complessiva del triennio**; tale requisito è richiesto per il fatto che trattandosi di opera da realizzare in regime emergenziale di massima priorità ed urgenza è necessario che l'affidatario garantisca al



Comune di Sant'Angelo in Pontano il massimo livello di solidità economica.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante; si precisa, allo scopo, che la presentazione di documentazione alternativa deve essere previamente autorizzata dalla stazione appaltante stessa.

7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

7.3.1. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con riferimento alla capacità tecnica professionale (ex art. 83, comma 6 del Codice) con la quale il concorrente dichiara di aver effettuato, con buon esito, **negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara, servizi** di ingegneria e di architettura relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui **importo complessivo, per ogni categoria e ID, sia almeno pari a 2 volte volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID (servizi cd. analoghi).**

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella n. 3 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado	Costo	Imp. minimo richiesto (2 volte)
	Codice	Descrizione	Complessità <<G>>	Categorie(€) <<V>>	
EDILIZIA	E08	<i>Interventi di progettazione nuovo plesso scolastico</i>	0,95	800.000,00	€ 1.600.000,00
STRUTTURE	S03	<i>Strutture in cemento armato – verifiche strutturali relative – ponteggi, centinature e strutture provvisorie</i>	0,95	500.000,00	€ 1.000.000,00
		<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici – impianti sanitari –</i>	0,75	203.200,00	€ 406.400,00
IMPIANTI	IA01	<i>impianti di fognatura domestica e opere relative al trattamento delle acque di rifiuto – reti di distribuzione di combustibili liquidi e gassosi – impianti per la distribuzione dell'aria compressa</i>			



IMPIANTI	IA02	<i>Impianti di riscaldamento – impianti di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria – impianti meccanici di distribuzione fluidi – impianto solare termico</i>	0,85	110.200,00	€ 220.400,00
IMPIANTI	IA03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi</i>	1,15	220.088,00	€ 440.176,00

La comprova del requisito, è fornita in uno dei seguenti modi:

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. I certificati attestanti l'avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici (CEP) devono essere inseriti nel sistema dagli operatori economici. Così come precisato nelle norme transitorie, art. 9, comma 2 della deliberazione AVCP n. 111/2012, aggiornata con deliberazione n. 157 del 17.02.2016, in via transitoria, i certificati indicati all'articolo 6, comma 3, lett. c) della deliberazione dell'Autorità n.111/2012 sono inseriti nel sistema dagli operatori economici (cfr. FAQ AVCpass aggiornate al 30 agosto 2017);
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti.

7.3.2. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con riferimento alla capacità tecnica professionale (ex art. 83, comma 6 del Codice) con la quale il concorrente dichiara di aver svolto **negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando** per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, **n. 2 (due) servizi di ingegneria e di architettura (servizi cd. di punta)**, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori analoghi, per dimensione caratteristiche tecniche, a quelli oggetto di affidamento, individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, ed il cui importo totale sia **almeno pari a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna della rispettive categorie e ID.**

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella n. 4 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta



CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado	Costo	Imp. minimo richiesto (0,8 volte)
			Complessità	Categorie(€)	
	Codice	Descrizione	<<G>>	<<V>>	
EDILIZIA	E08	<i>Interventi di progettazione nuovo plesso scolastico</i>	0,95	800.000,00	€ 640.000,00
STRUTTURE	S03	<i>Strutture in cemento armato – verifiche strutturali relative – ponteggi, centinature e strutture provvisorie</i>	0,95	500.000,00	€ 400.000,00
IMPIANTI	IA01	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici – impianti sanitari – impianti di fognatura domestica e opere relative al trattamento delle acque di rifiuto – reti di distribuzione di combustibili liquidi e gassosi – impianti per la distribuzione dell'aria compressa</i>	0,75	203.200,00	€ 162.560,00
IMPIANTI	IA02	<i>Impianti di riscaldamento – impianti di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria – impianti meccanici di distribuzione fluidi – impianto solare termico</i>	0,85	110.200,00	€ 88.160,00
IMPIANTI	IA03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi</i>	1,15	220.088,00	€ 176.070,40

La comprova del requisito, è fornita con le modalità di cui al precedente punto 7.3.1.

La stazione appaltante si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione, di chiedere in qualsiasi momento gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale o eventuale documentazione comunque ritenuta utile, direttamente all'operatore economico interessato, il quale dovrà presentarla, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, a pena di esclusione, di regola a mezzo della piattaforma telematica. È altresì in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, sempre attraverso la piattaforma telematica; nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.



In conformità alla Linee guida ANAC n. 1/2016 approvate con delibera n. 973/2016 e s.m.i., si specifica che:

- 1) ai sensi dell'art. 8 del DM 17.06.2016, “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”: nell'ambito della categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare). Tale criterio è sempre applicabile alle opere inquadrabili nelle categorie “edilizia”, “strutture”, “infrastrutture per la mobilità”, mentre per le opere inquadrabili nelle altre categorie (“impianti”, “idraulica”, etc.) il predetto criterio non trova applicazione ed appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità (cfr. Linee guida ANAC n. 1/2016, capo V);
- 2) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17/6/2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere;
- 3) si precisa che i servizi di cui al presente punto 7.3.2 (servizi di punta), per ognuna delle classi e categorie di cui alla su indicata tabella, non possono essere frazionati (cfr. Linee guida ANAC n. 1/2016, paragrafo IV.2.2.3.2.).

7.3.3 Professionalità richieste in capo al partecipante.

a. L'operatore concorrente dovrà, inoltre, disporre delle seguenti professionalità minime.

Per l'espletamento delle prestazioni relative all'incarico a base di gara:

- a.1)** n. 1 architetto o ingegnere, responsabile della progettazione edile e architettura;
 - a.2)** n. 1 architetto o ingegnere, responsabile della progettazione impiantistica;
 - a.3)** n. 1 architetto o ingegnere, responsabile del coordinamento della progettazione;
 - a.4)** n. 1 architetto o ingegnere, responsabile della progettazione strutturale;
 - a.5)** n. 1 architetto, ingegnere o geometra, abilitato al coordinamento in fase di progettazione per la sicurezza e la salute nei cantieri, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008;
- Per lo svolgimento dell'incarico opzionale:
- a.6)** n. 1 architetto, ingegnere, responsabile della direzione dei lavori;
 - a.7)** n. 1 architetto, ingegnere o geometra, abilitato al coordinamento in fase di esecuzione per la sicurezza e la salute nei cantieri, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008;
 - a.8)** n. 1 architetto, ingegnere o geometra, responsabile della contabilità dei lavori.

b. Si precisa peraltro che è possibile che le professionalità suddette coincidano nel medesimo soggetto, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni; è parimenti possibile indicare per la medesima prestazione più di un soggetto: in tal caso dovrà essere sempre indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ex art. 24, comma 5 del Codice.

Si precisa e stabilisce che:

a) ai sensi dell'art. 46, comma 2 del Codice, i fini della partecipazione alla presente procedura, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:



- le società di persone o cooperative (società di professionisti) tramite i requisiti dei soci;
le società di capitali (società di ingegneria) tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

(cfr. Anac Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 3: - per “nuova società” si deve intendere quella che ha ottenuto l’attribuzione di una nuova partita Iva, ovvero del codice fiscale, mentre le variazioni dell’oggetto sociale, della ragione sociale, del capitale sociale, deliberate ex art. 2479-bis c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano la metà del capitale sociale non determinano costituzione di una nuova società; - in caso di fusione di più organizzazioni mediante costituzione di nuova società, è da ritenere che la “nuova società”, ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi professionali, può ricorrere sia ai requisiti dei soggetti indicati dall’art. 46, comma 2, del Codice, sia all’esperienza pregressa delle società preesistenti purché ciò avvenga cinque anni successivi a tale costituzione). (In applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013).

b) al fine di garantire la massima partecipazione, per la dimostrazione dei requisiti, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici, sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione (solo per i progetti premiati o meritevoli di menzione o per i progetti ammessi al secondo grado/fase, nel caso di concorsi ex art.154 commi 4 e 5) del Codice, per i quali sia stato acquisito dal concorrente un certificato di buona esecuzione del servizio. Si richiamano allo scopo le linee guida n.1/2016 dell’ANAC che, in merito al riconoscimento dei requisiti speciali, fanno riferimento anche ad *“ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati”*. Il concorso rientra in tale fattispecie, in quanto prestazione propedeutica allo sviluppo dei vari livelli di progettazione) e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura *“che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse”*.

c) in conformità alle Linee Guida ANAC n. 1/2016, aggiornate con delibera n. 138 del 21.02.2018 (paragrafo IV.2.2.2.4.), sono, altresì, considerati i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici; tanto a condizione tuttavia che si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento.

Si considerano servizi di architettura e ingegneria, ai sensi dell’art. 3, lett. vvvv) del Codice, le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione.

Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di



progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara, sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del codice: è necessario tuttavia che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo; detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.

d) Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Trattandosi di affidamento della progettazione e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, della direzione lavori, misura e contabilità e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con riserva di affidamento delle prestazioni tecniche proprie della fase esecutiva, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di sola progettazione, di progettazione e direzione lavori ovvero di sola direzione lavori (cfr. Linee Guida ANAC n. 1/2016, aggiornate con delibera n. 138 del 21.02.2018, paragrafo 2.2.2.5.).

e) Il requisito dei “servizi di punta” è quello di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Trattandosi di affidamento della progettazione e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, della direzione lavori, misura e contabilità e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con riserva di affidamento delle prestazioni tecniche proprie della fase esecutiva, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di sola progettazione, di progettazione e direzione lavori, di sola direzione lavori (cfr. Linee Guida ANAC n. 1/2016, aggiornate con delibera n. 138 del 21.02.2018, paragrafo 2.2.2.5.).

f) i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati secondo le modalità di cui al presente disciplinare.

g) il libero professionista può spendere i requisiti di capacità tecnica e professionale (*id est* servizi analoghi e servizi di punta) conseguiti dalla società di ingegneria di cui faceva parte come socio professionista, a condizione che il medesimo professionista fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte (cfr. ANAC Delibera n. 416 del 15.05.2019).

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

7.4.1 L'articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 lettere da a) a d) del Codice e anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma.



7.4.2 Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

7.4.3 Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari e GEIE:

- i requisiti generali e i requisiti di idoneità devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi o GEIE e da ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

- i requisiti economico-finanziari (fatturato globale) di cui al punto 7.2.1.a devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE nel suo complesso; la mandataria deve possedere tali requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti; i restanti requisiti sono posseduti collettivamente dai mandanti. Per tale requisito è, dunque, prevista la piena cumulabilità in ogni tipo di raggruppamento, a prescindere dalla sua forma, verticale o orizzontale, senza vincolo di contributo da parte dei singoli partecipanti al raggruppamento (eccezion fatta per la mandataria, tenuta al vincolo del requisito maggioritario).

- i requisiti tecnico-professionali di cui al paragrafo 7.3.1 (servizi analoghi) devono essere soddisfatti con le modalità appresso definite:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale (quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione), il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3.1 deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. Il presente requisito costituisce, dunque, eccezione alla regola della cumulabilità, essendo richiesto un contributo da parte di ciascun componente del raggruppamento. Infatti, pur prevedendosi che tale requisito sia posseduto nel complesso dal raggruppamento, è imposto che sia la mandataria (in misura maggioritaria), sia le mandanti (in qualsivoglia misura) contribuiscano a soddisfarlo.

- b) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale (quello in cui il mandatario esegue la prestazione principale ed i mandanti le prestazioni secondarie) ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3.1 in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale (quella relativa alle opere della categoria **EDILIZIA ID E.08**);

- c) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo misto (quello in cui più operatori economici eseguono in sub-associazione orizzontale la prestazione principale e/o una o più prestazioni secondarie) il requisito deve essere posseduto, nel complesso della sub-associazione orizzontale, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti della rispettiva sub-associazione.



- i requisiti tecnico-professionali di cui al paragrafo 7.3.2 (servizi di punta) possono essere posseduti sia da un unico soggetto, sia da due soggetti diversi del raggruppamento - mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto dal presente disciplinare nel singolo ID.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3.2 (servizi di punta) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale (servizi riferiti a lavori di maggiore importo riconducibili alla classe e categoria **EDILIZIA ID E.08**).

(cfr. Chiarimento ANAC del 14 novembre 2018, pubblicato sul sito il 19 novembre 2018, relativo al divieto di frazionamento dei due servizi di punta: «*Con riferimento al requisito dei “due servizi di punta”, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni “coppia di servizi” di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, come già indicato nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 (punto 7 pag. 11), nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento - mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP. Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l'eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria*»).

7.4.4 La spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata pro quota rispetto all'importo totale (cfr. Linee Guida ANAC n. 1/2016, aggiornate con delibera n. 138 del 21.02.2018, paragrafo IV.2.2.3.4.).

7.4.5 La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

7.4.6 Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila, che deve essere assimilata alla mandataria.

7.4.7 Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTP costituito, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

7.4.8 Si precisa che:

- a) qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore economico concorrente potrà dichiarare solo la parte del servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso.
- b) I raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, nell'offerta devono specificare le parti del servizio



che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati. L'obbligo di cui al citato articolo 48, comma 4, di specificazione delle parti del servizio, si ritiene assolto in caso di indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati. L'obbligo di indicare le parti del servizio da eseguire spetta indistintamente ai raggruppamenti orizzontali e verticali.

7.4.9 Il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria deve essere inteso come tale in relazione ai requisiti richiesti dalla *lex specialis* di gara, a prescindere dagli importi totali posseduti. L'operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del RTP, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest'ultima.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

7.5.1 I soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) (consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- i requisiti generali e i requisiti di idoneità, nonché quelli relativi all'iscrizione all'Elenco speciale dei professionisti devono essere posseduti dal consorzio stabile e da ciascuna delle imprese consorziate indicate come imprese esecutrici. In particolare I requisiti di idoneità previsti dal D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 (*"Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* – in G.U.R.I. n. 36 del 13 febbraio 2017) devono essere posseduti dai soggetti ivi indicati.

- i requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui al punto 7.2.1.a (fatturato) ed i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai paragrafi 7.3.1 (servizi analoghi) e 7.3.2 (servizi di punta) devono essere posseduti dal consorzio, che, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del Codice, può utilizzare direttamente i requisiti di qualificazione maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dei servizi. Se la società consorziata esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di altra società consorziata non designata per l'esecuzione del contratto (cfr. Linee Guida ANAC n. 1/2016, aggiornate con delibera n. 138 del 21.02.2018, paragrafo IV.2.2.3.4.)

I requisiti relativi **alle professionalità minime** di cui al paragrafo 7.3.3 sono computati cumulativamente in capo al Consorzio ancorché posseduti dai singoli soggetti consorziati, giusta art. 47, comma 1 del Codice.

8) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 46 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento (cd. avvalimento interno, nel qual caso i requisiti di



partecipazione devono essere posseduti dall'impresa avvalsa in misura sufficiente a consentirle sia la partecipazione alla gara come concorrente in R.T.I., sia la partecipazione alla stessa gara in veste di impresa ausiliaria nell'ambito del medesimo R.T.I. - cfr. Anac delibera n. 1343 del 20 dicembre 2017).

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice: per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Quindi con riferimento ai requisiti di capacità tecnica, le professionalità ivi richieste possono essere oggetto di avvalimento nei termini indicati dal predetto art. 89, comma 1 del Codice, ossia solo se i soggetti ausiliari «eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste». Pertanto, in caso di avvalimento dei requisiti di capacità tecnica è d'obbligo l'esecuzione diretta del servizio da parte del soggetto ausiliario.

Qualora in concorrente intendesse ricorrere all'istituto di cui all'art. 89 del predetto decreto, egli dovrà presentare la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria (tale dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento non è suscettibile di integrazione o regolarizzazione tramite soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice; in tal senso v. ANAC Determinazione n. 1 del 08.01.2015).

2. DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A (A: Informazioni sull'operatore economico) e B (B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico), alla parte III (Motivi di esclusione - Articolo 80 del Codice), alla parte IV (Criteri di selezione), ove pertinente, e alla parte VI (Dichiarazioni finali);

3. dichiarazione sostitutiva (**COMPILARE MODELLO 3**) con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:

- attesta l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliata;
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata.

4. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti (debitamente specificati) e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

5. PASSOE dell'ausiliario.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.



È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi del comma 7 del citato art. 89 del Codice, **a pena di esclusione**, ciascuna impresa ausiliaria può prestare l'avvalimento ad un solo concorrente e non è consentito che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Si specifica che, nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il trasferimento, dall'ausiliario all'ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (trasferimento che, per sua natura, implica l'esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara). In tal caso dal contratto dovrà risultare, per esempio, l'affitto d'azienda, oppure la messa a disposizione della dirigenza tecnica, oppure la predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento concreto a dimostrazione che l'esperienza dell'impresa ausiliaria possa considerarsi effettivamente trasferita all'impresa ausiliata (Consiglio di Stato, n.864 del 23/02/2015).

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia, ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Infine, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89, comma 1, del predetto decreto, ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo, la Stazione appaltante impone all'operatore economico di sostituire i soggetti dei quali intende avvalersi che non soddisfano i criteri di selezione previsti dal presente bando o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento), mediante piattaforma telematica. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5 del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

9) SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, lett. c) del Codice, nei limiti dell'articolo 31, comma 8 del Codice. **In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.**



Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Si ricorda, in particolare, che:

1. il subappalto è ammesso nei limiti del quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto (intendendosi per importo complessivo l'importo contrattuale), ai sensi dell'art. 1, c.18, primo periodo l.55/2019 e dell'art. 31, comma 8 del Codice;
2. l'affidatario del subappalto non deve avere partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; in caso contrario il subappalto non sarà autorizzato (art. 105, comma 4 lett. a) del Codice);
3. il subappaltatore deve essere qualificato per i servizi che intende assumere;
4. in caso di raggruppamento temporaneo, solo la capogruppo può stipulare i contratti di subappalto in quanto titolare del contratto;
5. l'Ente committente corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del Codice.

10) GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria rilasciata a favore del Comune di Sant'Angelo in Pontano** (ex art. 93 del Codice) pari ad € **2.592,00** corrispondente al 2% (dueper cento) dell'importo stimato per l'incarico di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Quindi, laddove non inserita tra le disposizioni della stessa fideiussione ovvero nel caso in cui la garanzia fosse costituita in contanti o mediante titoli del debito pubblico garantiti dalla Stato, dovrà essere presentata una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente, con le modalità appresso definite:



1. il versamento in contanti non è ammesso, in quanto l'importo della garanzia richiesta eccede il limite di cui all'art. 49, comma 3-bis del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e quantificato in € 2.000,00 (euro duemila/00);

mediante bonifico bancario o postale da effettuarsi presso **la Tesoreria provinciale favore del Comune di Sant'Angelo in Pontano**. La relativa quietanza deve essere inserita nella busta “**A – Documentazione amministrativa**”;

mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito **presso la Tesoreria provinciale** o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore del **Comune di Sant'Angelo in Pontano**. La relativa quietanza deve essere inserita nella busta “**A – Documentazione amministrativa**”;

mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario – TUB – approvato con il D. Lgs. 385/93, censiti negli Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo danni n.15 - Cauzione, ai sensi del D.P.R. 449/59 e s.m.i. ed iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS), oppure polizza rilasciata da intermediari finanziari o confidi maggiori iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93 (cd. “albo unico”), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le fideiussioni/polizze devono essere intestate al **Comune di Sant'Angelo in Pontano** con la seguente causale “*S.U.A. per il Comune di Sant'Angelo in Pontano: garanzia provvisoria appalto dei SIA per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico*”.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/elenco-soggetti-non-autorizzati/index.html>
- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/index.html>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
- https://www.ivass.it/consumatori/proteggi/elenco_avvisi_imprese_non_autorizzate_o_non_abilitate.pdf

Premesso che la garanzia provvisoria deve essere rilasciata a favore del Comune di Sant'Angelo in Pontano, non è causa di esclusione il fatto che la cauzione sia rilasciata a favore della Stazione Unica Appaltante - Provincia di Macerata (vedi Consiglio di Stato, Sez. IV, 06.08.2013, n. 4162). L'eventuale irregolarità potrà essere sanata mediante ricorso al regime dettato in materia di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8-bis del Codice, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (art. 103, comma 9 del Codice) del 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato in data 10.04.2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla G.U. Serie generale - n. 83 ed in vigore dal 25 aprile 2018.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:



- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (file in formato p7m registrato su supporto informatico con firme digitali del contraente e del garante);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Alla luce del parere ANAC n. 26 del 23 febbraio 2012, si precisa che l'autenticità della polizza o della firma digitale non può essere riscontrata dalla Commissione "ab externo" attraverso il collegamento al sito istituzionale del garante per la verifica del codice di controllo ivi riportato, trattandosi di soggetto terzo estraneo alla procedura di gara.

Riduzioni

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del **50 per cento** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del **50 per cento**, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti dei micro, piccoli e medi operatori economici e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccoli e medi operatori economici.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **30 per cento**, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del **20 per cento** per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **20 per cento**, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **15 per cento** per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente punto, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **30 per cento**, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori



economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate, esecutrici e non (cfr. parere prec. ANAC n. 227 del 01.03.2017).

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice (altre certificazioni di conformità diverse dalla certificazione di qualità - es. EMAS, Ecolabel, etc., rating di legalità e di impresa, attestazione al modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 230/2001, etc.) si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Svincolo

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Sottoscrizione per i concorrenti in forma associata

Qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, si specifica quanto appresso:

- in caso RTI, aggregazioni di imprese di rete, GEIE o consorzio ordinario **già costituiti**, la garanzia deve essere intestata all'impresa capogruppo (mandataria) o al GEIE o al consorzio, in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati o consorziati, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, del contratto di rete, del gruppo o del consorzio;
- in caso di RTI, aggregazioni di imprese di rete, GEIE o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, la garanzia deve essere intestata, in qualità di obbligati principali, a tutti le imprese raggruppande o che intendono costituire il gruppo o consorziande e da queste sottoscritta;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la cauzione dovrà essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo;

Qualora si riferisca ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la garanzia deve risultare intestata al consorzio medesimo.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati



già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11) SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio.

12) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

In forza della delibera ANAC n. 359 del 29.03.2017, resa esecutiva con DPCM del 28.09.2017, la presente procedura è esentata dal pagamento del contributo a favore dell'ANAC da parte degli operatori economici partecipanti, in quanto avente ad oggetto l'affidamento dei servizi da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica post eventi sismici 2016 e 2017. Si rimanda al Comunicato del Presidente dell'Autorità dell'11 ottobre 2017 - ed eventuali successivi - recante *“Esonero del pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 – Istruzioni operative”*.

12-bis) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema **AVCpass**, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, così come aggiornata con deliberazione n. 157 del 17.2.2016.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCpass Operatore economico presso:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all'art. 2, comma 3, lettera b, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come specificato dal successivo paragrafo 15.3.2.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

13) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il Sistema.

Le regole di utilizzo della piattaforma di e-procurement denominata Piattaforma Telematica GT-SUAM sono descritte nell'elaborato a base di gara denominato “Regole di utilizzo della piattaforma



telematica”.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità della Provincia di Macerata e raggiungibile all'indirizzo web <http://sua.provincia.mc.it> conforme alle regole stabilite dal Decreto legislativo n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Provincia di Macerata ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, le Amministrazioni o comunque ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema e i terzi, a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, nonché di massimo 50 MB per ciascuna busta digitale (il sistema prevede di regola una sola busta digitale amministrativa per tutti i lotti, e, quando prevista, una busta digitale tecnica per ciascun lotto e una busta digitale economica per ciascun lotto), dimensioni oltre le quale non è garantito l'upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire alla Provincia di Macerata, tempestivamente, tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

- 1) è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
- 2) si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema, esonerano la Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile, la Provincia di Macerata e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito <http://sua.provincia.mc.it> sezione “Informazioni”, sottosezione “Assistenza tecnica” o i corrispondenti riferimenti e di lasciare i dati identificativi dell'operatore economico e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini



perentori previsti nella documentazione di gara. Ulteriori prescrizioni relative all'utilizzazione del Sistema sono stabilite nel prosieguo del presente atto. I servizi di assistenza agli operatori economici sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

Gestore del sistema.

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice (della prima fase) è la Provincia di Macerata, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica del sistema.

La piattaforma telematica è di proprietà della Regione Marche, concessa in riuso da parte della Provincia di Macerata ed in esercizio sui sistemi e nei locali della Provincia stessa. La Regione Marche garantisce la sicurezza fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Congiuntamente al Gestore del sistema è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

La registrazione al sistema.

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici, sottoscritti con firma digitale ove espressamente previsto. Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione. Per procedere alla registrazione si rimanda alle istruzioni presenti nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" presente nel sito <http://sua.provincia.mc.it> sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata". La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di accesso all'area riservata. L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e



le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati – tra cui in particolare le “Regole di utilizzo della piattaforma telematica” e le istruzioni presenti nel sito <http://sua.provincia.mc.it> sezione “Informazioni”, sottosezione “Accesso area riservata”, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito <http://sua.provincia.mc.it> o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Area comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 52 del Codice, l'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, elegge automaticamente domicilio nell'apposita area a esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta.

Le informazioni di cui all'articolo 76 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell'articolo stesso.

Ai medesimi fini, in caso di RTI, l'impresa mandataria con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area a essa riservata per sé e per le mandanti.

Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, la Provincia di Macerata invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente. Si richiamano al riguardo le disposizioni di cui al presente atto.

REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie a evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara, con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, la Provincia di Macerata segnalerà il fatto all'Autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Regione Marche, la Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti, le amministrazioni o i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito <http://sua.provincia.mc.it> e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dalla Provincia di Macerata e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

La Regione Marche, la Provincia di Macerata ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito suddetto e in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle



esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

La Regione Marche, la Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne la Regione Marche, la Provincia di Macerata ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, la Regione Marche, la Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Invio dell'offerta

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITÀ OPERATIVE

Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica sono contenute nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti", disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione "Informazioni", "Accesso area riservata", parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto sono precisate nel documento denominato "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali", parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma telematica.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:

registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità specificate nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti", scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile all'indirizzo internet sopra indicato, ottenendo così le credenziali di accesso;

scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;

predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nel presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle tre buste digitali meglio specificate di seguito (Busta A, Busta B, Busta C);

avviare la compilazione dell'offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; (si evidenzia che qualora l'operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la partita iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l'apposita procedura "Richiedi variazione dati identificativi" disponibile nell'Area personale raggiungibile accedendo alla



piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni è richiesta la verifica e l'accettazione da parte della Stazione Appaltante, pertanto il processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la Stazione Appaltante);

scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l'impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;

predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali" o istruzioni equivalenti, avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es. PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l'operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;

modificare o confermare l'offerta;

inviare l'offerta telematica.

Si precisa che:

prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato PDF, devono essere convertiti in formato PDF;

la predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione "conferma e invia offerta";

oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l'invio; la piattaforma permette l'upload di file di dimensioni massime di 15 MB per un limite complessivo di 50 MB per ciascuna busta digitale.

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma, a **pena di esclusione**, entro il , ore

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente le seguenti buste digitali:

"BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa";

"BUSTA DIGITALE B - Offerta tecnica";

"BUSTA DIGITALE C - Offerta economica e offerta tempo".

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.

Parimenti, il caricamento per errore nella busta digitale A o C di documentazione tecnica da inserire nella busta digitale B ovvero il caricamento per errore nella busta digitale A o B dell'offerta economica da inserire nella busta digitale C, comporta **l'esclusione dalla procedura di gara**.

Nel caso si sia trasmessa l'offerta alla stazione appaltante, la piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente l'offerta, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte. Non sono ammesse né integrazioni all'offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta medesima, essendo possibile esclusivamente



annullare e ripresentare l'offerta già inviata. Si evidenzia che procedendo con questa operazione l'offerta precedente inviata verrà eliminata dal sistema e quindi non sarà possibile recuperarne alcun dato; pertanto, qualora l'operatore economico non ne ripresenti un'altra entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento. Le modalità operative per l'annullamento e la ripresentazione dell'offerta (dopo l'invio) nella piattaforma telematica sono precisate nel documento denominato "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali" o documento equivalente, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

Saranno **escluse**, comunque, le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all'art. 49 del Codice possono esclusivamente e alternativamente:

- produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza;
 - produrre dichiarazione resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.
- Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore, secondo quanto previsto sopra e oltre. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Le offerte tardive saranno **escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.



14) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa costituiscono irregolarità essenziali non sanabili (art. 83, comma 9, ultimo periodo del Codice).

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

La documentazione richiesta in regime di soccorso istruttorio deve necessariamente essere depositata telematicamente ovvero esclusivamente mediante caricamento del documento in piattaforma telematica.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice (cioè le **mere irregolarità formali**, non costituenti carenze della domanda ai sensi del predetto art. 83, comma 9 del Codice) è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b)



della L. 241/1990 e s.m.i..

15) CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella home page – accesso pubblico – della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”.

La procedura di affidamento in oggetto andrà individuata sulla piattaforma telematica accedendo alla relativa scheda di dettaglio cliccando su “Visualizza scheda”.

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, redatta in bollo (cfr. Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n.35 del 12.10.2018), con la quale il concorrente rende le dichiarazioni secondo le modalità di cui al **MODELLO 1 (s’invita ad utilizzare preferibilmente il predetto modello)**, quivi allegato come parte integrante e sostanziale. La domanda di partecipazione con connessa dichiarazione sostitutiva devono essere presentate e sottoscritte:

- a) nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- b) nel caso di studio associato o associazione di professionisti priva di rappresentanza legale, da tutti i componenti dello studio associato o dell’associazione; nel caso di studio associato o associazione di professionisti con rappresentanza legale, dal rappresentante munito di idonei poteri;
- c) in caso di consorzi stabili di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, società di professionisti e società di ingegneria, dal legale rappresentante;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE già costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- e) in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE da costituire, da tutti i legali rappresentanti degli operatori associandi/da tutti i legali rappresentanti degli operatori che intendono consorziarsi/ da tutti i legali rappresentanti degli operatori che intendono costituire il gruppo;
- f) nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.
- g) in caso di avvalimento, sia dal legale rappresentante del concorrente avvalente, che di quello ausiliario.

Il concorrente allega:



a) (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura (generale o speciale).

Nella domanda vanno indicati il professionista in possesso del titolo per l'espletamento delle attività relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione (CSP/CSE) ed il nominativo del professionista incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

15.2.1 Il concorrente compila il DGUE scaricabile dal sito internet: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>.

Per la compilazione del DGUE si richiamano le Linee Guida del MIT del 18.07.2016.

Ai sensi delle summenzionate Linee Guida, il concorrente è tenuto a fornire espressamente le informazioni elencate nella Parte IV del modello di DGUE, riferita al possesso dei requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui al successivo art. 87 del medesimo decreto.

In particolare dovranno essere specificati:

- il fatturato globale realizzato nei migliori tre anni dell'ultimo quinquennio di cui al punto 7.2.1.a del presente disciplinare (DGUE Parte IV Sez. B)
- l'elenco dei servizi di ingegneria ed architettura analoghi alla categoria merceologica oggetto d'appalto, eseguiti negli ultimi 10 anni, di cui all'art. 7.3.1 del presente disciplinare (DGUE Parte IV Sez. C punto 1b));
- l'elenco di almeno n. 2 servizi di ingegneria ed architettura, eseguiti negli ultimi 10 anni, di cui al punto 7.3.2 del presente disciplinare (DGUE Parte IV Sez. C punto 13));
- elenco del personale tecnico minimo richiesto di cui al punto 7.3.3 (DGUE Parte IV Sez. C punto 6b)).

In alternativa alle dichiarazioni inserite nel DGUE relative al possesso dei requisiti speciali di cui ai punti 7.2.1.a (fatturato globale), 7.3.1 (servizi analoghi) e 7.3.2 (servizi di punta), il concorrente è tenuto a rendere le richieste dichiarazioni sostitutive completando gli appositi spazi e tabelle contenute nella domanda di partecipazione (All. 1: Modello 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative).

15.2.2 Il DGUE è presentato esclusivamente mediante una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto digitalmente dal soggetto dichiarante (file in formato p7m);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

15.2.3 La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice (parte III "Motivi di esclusione - Articolo 80 del Codice" del DGUE), va resa individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari della domanda di ammissione a gara (compilare DGUE per la parte che interessa):

- in caso di *impresa individuale* = titolare e direttore tecnico;



in caso di *società in nome collettivo* = soci e direttore tecnico;

in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari e direttore tecnico;

altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

In alternativa al rilascio della dichiarazione in via personale ed individuale da parte dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (cfr. Comunicato del Presidente del 08/11/2017). Tra le condanne penali rilevanti ai sensi del predetto art. 80, comma 3 del Codice vanno incluse anche quelle incidenti sull'affidabilità dell'operatore economico di cui al comma 5 medesimo articolo (cfr. Consiglio di Stato 6016/2018; Consiglio di Stato 7749/2019).

15.2.4 La dichiarazione di inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice, deve riguardare anche i soggetti di cui alla precedente nota che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Il concorrente deve quindi dichiarare:

- i. se vi siano soci, soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- i. qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
- i.i.i. qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto ii) per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato.

In alternativa al rilascio della dichiarazione in via personale ed individuale da parte dei predetti soggetti cessati, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente anche con riferimento a ciascuno dei soggetti cessati.

15.2.5 Ai sensi dell'art. 80, comma 6 del Codice, la stazione appaltante esclude l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo.

15.2.6 Ai sensi dell'art. 80, comma 11 del codice, le cause di esclusione previste dal predetto articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159,



ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

15.2.7 Il DGUE è sottoscritto dai seguenti soggetti:

- a) nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- b) nel caso di studio associato o associazione di professionisti priva di rappresentanza legale, da tutti i componenti dello studio associato o dell'associazione; nel caso di studio associato o associazione di professionisti con rappresentanza legale, dal rappresentante munito di idonei poteri;
- c) in caso di consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, società di professionisti e società di ingegneria, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- d) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- e) nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti i retisti partecipanti;
- f) nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

15.2.8 In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.2.9 Si precisa che una volta compilato il DGUE, editato in ogni sua parte, questo dovrà essere sottoscritto digitalmente secondo le istruzioni indicate nel presente disciplinare e dovrà essere prodotto tramite caricamento sulla piattaforma telematica. Allo stesso modo devono essere trasmesse le dichiarazioni eventualmente rese per le necessità espresse nelle linee guida del DGUE, sezione Avvertenze generali, quinto capoverso, da caricarsi a sistema in maniera analoga. Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5, del Codice, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell'A.N.AC.) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna), al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione. Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, commi 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 80. In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni e informazioni contenute nel DGUE e nel "Domanda di Partecipazione" producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna. L'ente procedente si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE, anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre, con le modalità telematiche sopra descritte, i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, commi 2 e 3, e le operazioni societarie rilevanti.



15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis, c-ter (*in alternativa* dichiara il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter e compila la tabella indicata nel **Modello 1**), c-quater), f-bis e f-ter del Codice e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, generali e speciali.
1. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data



Corso della Repubblica 28 - 62100 Macerata
Tel. 0733.248537 - Fax 0733.248552
provincia.macerata@legalmail.it c.f. 80001250432

2. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;
3. dichiara, con riferimento al professionista responsabile del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008;
4. con riferimento al professionista responsabile del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;
5. dichiara, con riferimento al professionista responsabile del coordinamento delle prestazioni, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell'iscrizione all'elenco del Ministero dell'Interno;
6. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
7. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
8. accetta il Protocollo di legalità di cui al successivo art. 26.2 (ex art. 1, comma 17 della l. 190/2012) e, inoltre, dichiara ed attesta:

A) di essere iscritto nell'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i. (e di cui alle Ordinanze del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017 e n. 33 dell'11 luglio 2017) o di aver presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5 del Codice (cfr. Ordinanza del Commissario straordinario n. 103, comma 4 del 29 giugno 2020) ovvero (in caso di oggettiva impossibilità di presentare, attualmente, domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale da parte di coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse e/o afferenti alle attività di progettazione di cui al presente bando, per le quali non è prescritta l'iscrizione in apposito albo) attesta l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione ad un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti sopra indicato;

B) di non aver superato e di non superare, nemmeno con la presente partecipazione, i limiti per l'affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 in combinato disposto con l'art. 3, comma 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 103 del 29 giugno 2020 ovvero di aver ottenuto l'autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza, che allega alla presente dichiarazione, e di non superare i limiti ivi consentiti.
9. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile all'indirizzo:



<https://www.comune.santangeloinpontano.mc.it/?s=codice+di+comportamento> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

10. **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**, si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
12. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui al citato Regolamento (CE).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificato dall'art. 2, comma 4, lett. b), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
15. dichiara di esonerare la S.U.A. Provincia di Macerata ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo;
16. dichiara di manlevare e tenere indenne la S.U.A. Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:



- a) nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- b) nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- c) nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- d) nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 17;
- e) nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 17;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); n. 9 (protocollo di legalità); n. 10 (codice di comportamento); n. 11 (operatori non residenti); n. 14 (privacy) e, ove pertinente, n. 15 (concordato preventivo).

La rete di cui al paragrafo 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 9 (protocollo di legalità); n. 10 (codice di comportamento); n. 11 (operatori non residenti); n. 14 (privacy) e, ove pertinente, n. 15 (concordato preventivo).

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 17, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti, nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. in caso di sottoscrizione del procuratore: copia conforme all'originale della procura. Il predetto documento dovrà essere caricato sulla piattaforma telematica alternativamente:

- in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, comma 1 del CAD;
- ovvero ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

2. stampa del "PASOIE" – documento attestante che l'operatore economico concorrente può essere verificato tramite AVCpass – di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera n. 157/2016 dell'ANAC. Il presente documento non è richiesto a pena di esclusione, tuttavia la mancata presentazione originerà, su richiesta, la registrazione al sistema da parte dell'operatore economico partecipante. Si precisa che:

- i consorzi stabili dovranno produrre un PASOIE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;



- i R.T.I. ed i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T. o del consorzio ordinario;

- in caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre un unico PASSOE nel quale sia indicato il soggetto ausiliario.

3. documento attestante la garanzia provvisoria, comprensivo, nel caso di polizza fideiussoria, sia della Scheda Tecnica, sia delle condizioni generali di assicurazione, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice. La garanzia deve essere corredata dalla procura o dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata digitalmente dal soggetto che agisce per il garante che attesti il proprio potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice**, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

4. **in caso di studi associati:** statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

5. **in caso di avvalimento:** si rinvia al disposto di cui al precedente paragrafo 8 ed alla documentazione ivi indicata;

6. documentazione attestante il pagamento dell'**imposta di bollo per la domanda**: i concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell'assolvimento imposta di bollo in una delle modalità previste dalla normativa vigente. Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura, ma verranno comunicate al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Il concorrente deve inviare e far pervenire alla Stazione Appaltante, mediante inserimento nella busta digitale "A", l'attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi **all'istanza**. I concorrenti possono compilare il **Modello 5** apponendo la marca da bollo, debitamente annullata o, *in alternativa* ricorrere alla marca da bollo virtuale, allegando il file della ricevuta relativa al pagamento del bollo. A tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i. "Disciplina sull'imposta di bollo", mediante il pagamento tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: TQL; indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara). A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/insi/schede/pagamenti/f23/modello+f23/ind+f23+modello>.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

In caso di R.T.I., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I..

Si precisa sin d'ora che l'imposta di bollo non può essere assolta mediante pagamento con modello "F24" utilizzando il codice tributo 2501 (cfr. Agenzia delle Entrate risposta n. 321 del 25.07.2019).

Per il pagamento dell'imposta di bollo dall'estero, si rinvia alle istruzioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 332 del 10.09.2020 (pagamento tramite bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501, avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale, in mancanza, la denominazione e gli estremi dell'atto a cui si riferisce l'imposta).

7. copia della documentazione attestante l'iscrizione/la domanda di iscrizione, per quanto di competenza, all'**Elenco speciale dei professionisti** di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i..



15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del D.M. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- a. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- b. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- c. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per i consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice e per i soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese

- atto costitutivo e statuto del consorzio o del soggetto non tenuto all'iscrizione nel Registro delle Imprese, in copia autentica o conforme.

Per le aggregazioni di rete

rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori



economici la rete concorre;

dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a e b, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16) CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'Offerta tecnica relativa a ciascun operatore economico deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle



offerte telematiche” disponibile dalla piattaforma come sopra meglio specificato, svolgendo le operazioni di inserimento della documentazione tecnica sotto precisate.

Il concorrente deve, **a pena di esclusione dalla gara**, far pervenire alla stazione appaltante, mediante inserimento nella busta digitale “B”, denominata a sistema “busta tecnica”, la seguente documentazione:

A) PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA

Descrizione di n. 3 (tre) servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali e dalle classi e categorie indicate negli atti di gara.

Per ciascun servizio deve essere fornita una **scheda sintetica** numerata di numero massimo 6 pagine, in formato A4, eventuali elaborati grafici e documentazione fotografica compresi, copertine, indice, sommari esclusi, di massimo n. 25 righe per pagina, in carattere 12 pt, Arial o Times New Roman, interlinea 1,5, nonché firmata dai soggetti come sopra indicati.

Ciascuna scheda dovrà essere accompagnata da **una relazione descrittiva** di numero massimo 2 pagine, in formato A4, eventuali elaborati grafici e documentazione fotografica compresi, copertine, indice, sommari esclusi, di massimo n. 25 righe per pagina, in carattere 12 pt, Arial o Times New Roman, interlinea 1,5, nonché firmata dai soggetti come sopra indicati.

Qualora le schede e/o relazioni di cui sopra eccedano il numero massimo di pagine o le altre indicazioni sopra viste, che può determinare anche il mancato caricamento sulla piattaforma (vedi i limiti di upload di cui sopra), la commissione giudicatrice non prenderà in considerazione le pagine e indicazioni eccedenti.

B) CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA

Una relazione tecnica illustrativa delle **modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico**. La relazione tecnica illustrativa dovrà pertanto essere organizzata in maniera tale che possano evincersi le caratteristiche a cui attribuire i punteggi per i sub criteri indicati al successivo paragrafo 18, e quindi organizzata, preferibilmente, per una più facile lettura da parte dei commissari di gara, secondo i singoli punti (B1, B2, B3) indicati nella tabella di cui al detto paragrafo. Sarà oggetto di valutazione il criterio e la metodologia esecutiva, secondo i criteri motivazionali sopra indicati, in rapporto alla qualità e intelligibilità della relazione. Tale documentazione deve essere predisposta in un massimo n. 20 pagine, eventuali elaborati grafici e documentazione fotografica compresi, copertine, indice, sommari e curricula delle figure professionali componenti il gruppo di lavoro esclusi, in formato A4, di massimo n. 25 righe per pagina, in carattere 12 pt, Arial o Times New Roman, interlinea 1,5. La relazione dovrà essere firmata dai soggetti già sopra indicati e deve essere composta almeno dai seguenti tre paragrafi:

1. (B1) tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
2. (B2) modalità di esecuzione dell’incarico ed efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche dell’intervento, secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 18;
3. (B3) risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento dell’incarico – adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa, nel rispetto delle professionalità minime richieste nel gruppo di lavoro, attraverso la redazione:
 - dell’organigramma del gruppo di progettazione e direzione lavori adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione;



- dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente o collaboratori adeguatamente qualificati), delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, specificando il nominativo del professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, nonché la descrizione delle risorse strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio.

I curricula delle figure professionali componenti il gruppo di lavoro, da allegare alla relazione, non saranno computati ai fini del numero massimo di pagine sopra indicato.

Qualora le relazioni di cui sopra eccedano il numero massimo di pagine o le altre indicazioni sopra viste, che può determinare anche il mancato caricamento sulla piattaforma (vedi i limiti di upload di cui sopra), la commissione giudicatrice non prenderà in considerazione le pagine e indicazioni eccedenti.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA E OFFERTA TEMPO

L'Offerta economica deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile dalla piattaforma come sopra meglio specificato, svolgendo le operazioni di inserimento della documentazione sotto precisate, accedendo alla "Busta economica".

La compilazione dell'offerta economica avverrà su piattaforma telematica in modalità upload di documenti; in tal caso si prevede, in sintesi:

- la predisposizione del file dell'offerta, a cura dell'operatore economico, sulla base del facsimile predisposto dalla stazione appaltante, disponibile nella documentazione posta a base di gara;
- la trasformazione del file contenente l'offerta economica in formato PDF;
- la firma digitale dell'offerta economica come di seguito meglio specificato;
- il successivo upload dell'offerta economica firmata digitalmente (con gli eventuali ulteriori documenti di seguito indicati);
- il salvataggio dei documenti precedentemente caricati.

L'offerta economica va presentata in carta libera, con documentazione nella piattaforma come sopra previsto.

La busta offerta economica contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello (**Modello 2** "Offerta economica e riduzione tempistica") allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

a) il RIBASSO PERCENTUALE UNICO offerto sull'importo a base di gara pari a € 141.632,18.

Si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato in cifre e in lettere; è consentito l'uso di massimo tre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono arrotondate all'unità superiore se uguale o superiore a 5, ovvero non considerata se inferiore.

Sono **inammissibili** le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Nel caso di discordanza tra ribasso percentuale espresso in cifre e ribasso percentuale espresso in lettere prevarrà quello espresso in lettere.

b) offerta tempo

L'operatore economico dovrà:

- indicare la **RIDUZIONE TEMPORALE UNICA** da applicarsi al termine di 135 giorni previsto per l'esecuzione delle prestazioni: l'operatore economico dovrà indicare nell'apposito campo, in



cifre ed in lettere, i giorni di riduzione del termine complessivo di cui al precedente paragrafo 4, comunque non superiori a 27 giorni (20% del termine complessivo), in conformità alle Linee Guida ANAC n. 1/2016 e s.m.i., parte VI, punto 1.6 (Riduzioni percentuali superiori saranno ricondotte alla massima riduzione possibile del 20%).

E' consentito l'uso di massimo tre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono arrotondate all'unità superiore se uguale o superiore a 5, ovvero non considerata se inferiore.

Non è ammessa, **pena l'esclusione**, la presentazione di una riduzione temporale espressa in frazioni di giorni; l'offerta deve essere presentata mediante riduzioni unitarie di giorni.

Nel caso di discordanza tra riduzione temporale espressa in cifre e riduzione temporale espressa in lettere prevarrà quella espressa in lettere.

Riduzioni temporali superiori saranno ricondotte alla massima riduzione possibile del 20%. Si specifica che il numero di giorni coincidente al 20% di riduzione rispettivamente per il progetto definitivo ed esecutivo è di 18 e 9 giorni.

- indicare la ripartizione della riduzione temporale unica di cui al punto precedente tra le seguenti SCADENZE INTERMEDIE:

a) SCADENZA INTERMEDIA 1 (progetto definitivo): indicare i giorni di riduzione del termine di 90 giorni fissato nel presente disciplinare;

c) SCADENZA INTERMEDIA 2 (progetto esecutivo): indicare i giorni di riduzione del termine di 45 giorni fissato nel presente disciplinare;

Si precisa che la somma delle riduzioni offerte per ciascuna scadenza intermedia non potrà essere comunque superiore a 27 giorni, indicato più sopra come "riduzione temporale unica" massima; in caso di discordanza tra il valore inserito nella riduzione temporale unica e la somma delle riduzioni offerte nelle scadenze intermedie prevale la riduzione temporale unica.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

18) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, nonché delle Linee Guida ANAC n. 1 e 2/2016.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica/temporale	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente



è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA: 80					
	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-PUNTI
A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA (Servizi analoghi svolti)	30	A1	(D) Caratteristiche dei servizi analoghi svolti	15
			A2	(D) Professionalità e adeguatezza nello svolgimento dei servizi analoghi	15
B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA (MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI)	50	B1	(D) Individuazione delle tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione	30
			B2	(D) Modalità di esecuzione del servizio ed efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche dell'intervento	10
			B3	(D) Risorse umane e strumentali messe a disposizione, oltre quelle minime richieste come requisito di partecipazione	5
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICO-TEMPORALE: 20					
C	RIBASSO PERCENTUALE	15		(Q)	
D	RIDUZIONE TEMPORALE	5		(Q) In ottemperanza a quanto previsto dal punto 1.6. del paragrafo VI delle Linee guida ANAC 1/2016, la riduzione non deve superare la soglia del 20% (ventipercento). Riduzioni percentuali superiori saranno ricondotte alla massima riduzione possibile del 20%. Si specifica che il numero di giorni coincidente al 20% di riduzione per il progetto è di 18 per il definitivo e di 9 per l'esecutivo.	

Ai fini dell'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica saranno utilizzati i criteri motivazionali riportati nella colonna di destra della tabella seguente:

CRITERI MOTIVAZIONALI	
A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA
A1 - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI ANALOGHI SVOLTI	



Il concorrente dovrà produrre idonea documentazione tecnica illustrativa dei tre migliori servizi analoghi di progettazione e direzione lavori (indicando committente, importo, categorie, oggetto, data dell'affidamento, durata, ecc.) svolti e completati, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelti tra quelli qualificabili come affini a quelli ad oggetto del presente appalto e concernenti servizi paragonabili, per tipologia e complessità, a quelli oggetto del presente affidamento.	Verrà premiata l'attinenza dei servizi presentati all'incarico oggetto del presente affidamento, in termini di caratteristiche tecniche, complessità ed entità delle opere. Nella valutazione dell'offerta costituirà titolo preferenziale l'attinenza, nell'ambito di ogni servizio presentato, a ciascuna delle discipline progettuali ed esecutive di cui si compone l'incarico da affidarsi. Quanto all'affinità sarà considerata la tipologia delle infrastrutture oggetto dei servizi presentati, in particolare verranno premiate quelle offerte la cui documentazione evidenzia una maggiore correlazione dei servizi illustrati con i servizi oggetto di gara.
A2 - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA NELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ANALOGHI	
Per i servizi svolti, sopra indicati, dovranno inoltre essere descritte le modalità di svolgimento e le soluzioni adottate in relazione alle criticità specifiche dei servizi stessi.	Verranno premiate quelle offerte la cui documentazione evidenzia maggiormente modalità efficienti ed efficaci per la soluzione delle criticità prevedibili o emerse nel corso dell'attività di progettazione e direzione lavori.
B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA
B1 - INDIVIDUAZIONE DELLE TEMATICHE PRINCIPALI CHE A PARERE DEL CONCORRENTE CARATTERIZZANO LA PRESTAZIONE	
Il concorrente dovrà individuare le tematiche principali che caratterizzano la prestazione.	Verranno premiate le relazioni che esplicitano in maniera precisa e chiara quali siano le tematiche principali che caratterizzano la prestazione, affrontando specificamente i diversi aspetti progettuali ed esecutivi.
B2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	
Il concorrente dovrà illustrare nella RELAZIONE le attività inerenti la progettazione oggetto dell'incarico, specificando la normativa da applicare, la tecnica di effettuazione dei sopralluoghi, di redazione degli elaborati, le tipologie dei controlli e il loro grado di approfondimento, la modalità di interfaccia con la stazione appaltante, le modalità di individuazione e gestione delle criticità e ogni altro aspetto rilevante.	Sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo: a) modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita. Saranno in particolare premiate le soluzioni che



	illustrino con precisione e chiarezza l'impostazione che si intende adottare nell'espletamento dell'incarico, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni. Si favoriranno le soluzioni con i migliori metodi di conduzione delle attività progettuali, predisposizione dei relativi elaborati e di conduzione e organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori; b) le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere.
B3 - Risorse umane e strumentali messe a disposizione – adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa	
Il concorrente, nel rispetto delle professionalità minime richieste nel gruppo di lavoro, dovrà descrivere le risorse umane facenti parte del gruppo adibito all'espletamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori, nonché le risorse strumentali messe a disposizione attraverso la redazione: 1. dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione; 2. dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente o collaboratori adeguatamente qualificati), delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, specificando il nominativo del professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, nonché la descrizione delle risorse strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio. Dovranno essere inclusi i curricula delle figure professionali componenti il gruppo di lavoro.	Verranno premiate le offerte in cui sarà garantita la presenza di un team multidisciplinare ed esperto, in grado di far fronte efficacemente, nei tempi previsti per lo svolgimento delle prestazioni, a tutti gli adempimenti richiesti. Si precisa che la completezza dell'organigramma non verrà valutata necessariamente in termini quantitativi quanto, in particolare, in termini di varietà ed esperienza.



18.2 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI, METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E DELL'OFFERTA TEMPO.

La valutazione delle offerte avverrà ai sensi Linee Guida ANAC n. 2 del 21 settembre 2016 “*Offerta economicamente più vantaggiosa*” (metodo aggregativo-compensatore) con l'applicazione della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

P_i = punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

$\sum_n$ = sommatoria

I coefficienti $V_{(a)i}$ sono determinati:

- a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa (lettere A e B), i coefficienti sono determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo la seguente scala di valori:

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Eccellente	1,00	Trattazione dettagliata ed estensiva con piena rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione
Ottimo	0,80	Trattazione analitica completa e con ottima rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione
Buono	0,60	Trattazione con buona rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione
Discreto	0,40	Trattazione appena esauriente ma sufficientemente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione
Modesto	0,20	Trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle esigenze dell'Amministrazione
Assente o irrilevante	0,00	Trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza con le esigenze dell'Amministrazione

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le



medie provvisorie prima calcolate. Tale coefficiente definitivo verrà moltiplicato per il sub-peso previsto per quel criterio di valutazione;

- b) per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura quantitativa “ribasso percentuale”(lettera C), attraverso la seguente formula bilineare di cui al paragrafo IV delle Linee guida ANAC n. 2/2016:

C_i (per $A_i \leq A_{soglia}$) = $X * (A_i / A_{soglia})$

C_i (per $A_i > A_{soglia}$) = $X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

A_i = valore del ribasso del concorrente i-esimo;

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti;

$X = 0,80$

A_{max} = valore del ribasso più conveniente.

- c) per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura quantitativa “riduzione temporale” di esecuzione delle prestazioni (lettera D), attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante ed il coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara, mediante la seguente formula:

$$V(a)_i = R_a / R_{max}$$

dove:

R_a = ribasso % offerto dal concorrente “a”

R_{max} = ribasso % dell'offerta più conveniente.

I coefficienti definitivi verranno poi moltiplicati per il punteggio massimo attribuito al singolo criterio (punti 15 per l'offerta economica e punti 5 per l'offerta temporale).

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti i criteri e sub-criteri, verranno usate 9 (nove) cifre decimali. Il punteggio verrà arrotondato a 3 (tre) cifre dopo la virgola.

In ottemperanza a quanto previsto dal punto 1.6. del paragrafo VI delle Linee guida ANAC 1/2016, la riduzione percentuale non deve superare la soglia del 20% (ventipercento). **Riduzioni percentuali superiori saranno ricondotte alla massima riduzione possibile del 20% prima dell'applicazione della formula su esposta.**

19) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE; APERTURA DELLA BUSTA C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE; APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta è fissata sin d'ora per il giorno _____, ore _____. Si precisa che la presente procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute



di gara, atteso che la gestione telematica della procedura assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte e dei documenti di gara, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche (Cfr. *ex multis*, TAR Campania Napoli, sez. II, 02.03.2020, n. 957; Tar Molise, 10.07.2019, n. 239; Tar Abruzzo 19.01.2019, n. 54; Tar Lombardia 23.03.2018, n.793; Cons. Stato, sez. III, 13.12.2018, n. 7039; Tar Veneto, sez. III, 13.03.2018, n, 370; Cons Stato, sez. V, 21.11.2017, n. 5388; Cons Stato, sez. III, 25.11.2016, n. 4990).

Nel giorno fissato per l'apertura dei plichi telematici la **Commissione giudicatrice**, in seduta riservata, procede a:

- a) dopo aver verificato a Sistema l'elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini, aprire, **ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge n. 55/2019 in combinato disposto con l'art. 133, comma 8 del Codice**, la busta telematica "B – Offerta tecnica" di ciascun concorrente ammesso, controllandone l'integrità ed attestandone il contenuto, al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare (in ordine alla legittimità di aprire le buste tecniche in seduta riservata nelle procedure telematiche cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388; TAR Emilia-Romagna – Bologna, sez. II, 15 novembre 2018, n. 863);
- b) verificare che non abbiano presentato offerta, concorrenti che si trovino fra di loro in situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura in questione, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale (saranno ritenute rilevanti le situazioni di controllo o qualsiasi relazione anche di fatto, che lasci presumere - dalla presenza di elementi indiziari oggettivi, concordanti e univoci - l'esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro decisionale, così da poter inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara);
- c) verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio che il consorziato, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del medesimo Codice e segnalare il fatto all'autorità giudiziaria per l'applicazione dell'art. 353 del codice penale;
- d) verificare che una ditta non partecipi a più di un consorzio stabile ed in caso positivo ad escludere le offerte di tutti i consorzi interessati;
- e) (ove pertinente) verificare che le singole imprese, che partecipano in raggruppamento temporaneo o in consorzio ex art. 45, comma 2, lettere d), e), f) ed g) del Codice, non abbiano presentato offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere entrambi i concorrenti;
- f) (ove pertinente) verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diversi raggruppamenti temporanei o consorzi ex art. 45, comma 2, lettere d), e), f) ed g) del Codice, **pena l'esclusione** di tutte le offerte;
- g) valutare ciascuna offerta tecnica;
- h) attribuire i punteggi a ciascuna offerta tecnica secondo quanto previsto nel presente disciplinare;
- i) rinviare alla seduta pubblica.

La Commissione giudicatrice, nel giorno stabilito per la successiva seduta pubblica, procede a:

- l) dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;



- m) aprire la busta telematica “C – Offerta economica e offerta tempo” di ciascun concorrente, verificandone la regolarità formale e procedendo all’eventuale esclusione delle offerte irregolari;
- n) attribuire i punteggi a ciascuna offerta;
- o) attribuire i punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all’offerta economica e quelli attribuiti all’offerta tecnica;
- p) redigere la graduatoria provvisoria di merito, anche tramite piattaforma telematica;
- q) calcolare la soglia di anomalia e procede ai sensi del successivo paragrafo 21. Nel calcolo della soglia di anomalia non verranno applicati arrotondamenti, nel limite massimo di nove cifre decimali;
- r) sospendere la seduta e rimettere al Seggio di gara la verifica della documentazione contenuta nella busta telematica “A – Documentazione amministrativa”, secondo le previsioni dispositive del presente disciplinare.

Il Seggio di gara, in seduta pubblica, procede a:

- s) verificare la documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione amministrativa” relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, di idoneità e di capacità sul concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito;
- t) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio esclusivamente nei confronti del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito;
- u) in caso di esito negativo delle verifiche sull’idoneità della documentazione amministrativa espletate nei confronti del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito, procederà all’esclusione del concorrente stesso e all’effettuazione delle prescritte verifiche nei confronti del secondo graduato (scorrimento della graduatoria). Nell’ipotesi di esito negativo dei predetti controlli effettuati nei confronti del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria provvisoria di merito, le verifiche verranno espletate, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria;
- v) all’esito di tale verifica, rinviare alla Commissione giudicatrice per la formulazione della proposta di aggiudicazione.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, preso atto delle risultanze delle attività svolte dal Seggio di gara, procede a:

- x) formulare la proposta di aggiudicazione, anche tramite piattaforma telematica, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta;
- y) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo risultante dalla somma dei punti conseguiti per l’offerta tecnica e di quelli conseguiti per l’offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà immediatamente al sorteggio pubblico, salvo differimento a successiva seduta pubblica preceduta da apposita convocazione e avviso da pubblicarsi esclusivamente sulla piattaforma telematica.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21.



Le operazioni di gara saranno verbalizzate per le finalità previste dall'art. 99, comma 4 del Codice. La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è soggetta ad approvazione da parte della S.U.A. Provincia di Macerata.

Ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice, in assenza di provvedimenti negativi o interruttivi, la proposta di aggiudicazione si intende approvata trascorsi 30 giorni.

In ogni caso l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente, alla SUA Provincia di Macerata, che procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi si procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, tramite piattaforma telematica.

20) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione saranno tempestivamente pubblicate sulla piattaforma telematica e sono consultabili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura cliccando su "Visualizza scheda", almeno due giorni prima della seduta. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Si potrà partecipare alle predette sedute pubbliche, anche da remoto, e comunque secondo le indicazioni già sopra fornite.

21) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice (ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre), e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione



giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si precisa che la verifica verrà condotta in modo complessivo, avuto riguardo ai costi del personale, a quelli della sicurezza aziendale, indicati dal concorrente nell'offerta economica, nonché ai costi della manodopera, dell'utile di gestione, nonché alle spese generali (cfr. Anac delibera n. 341 del 5 aprile 2018). Tali costi saranno valutati sotto il profilo della congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, con lo stesso mezzo, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, se del caso con il supporto della commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La S.U.A. Provincia di Macerata, su attestazione del RUP, che ha effettuato la verifica, esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 22.

22) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

22.1 Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, ai sensi dell'art. 97, comma 6 del Codice; comunque, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, la S.U.A. Provincia di Macerata si riserva la decisione di non appaltare qualora nessuna offerta venga ritenuta dall'Ente committente conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In presenza di un'unica offerta, non essendovi offerte da giudicare comparativamente, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi, quantitativi e tabellari offerti, mentre gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni poste a base di gara (verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e dell'offerta tempo e loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di gara).

Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la S.U.A. Provincia di Macerata motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Il Comune di Sant'Angelo in Pontano si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del Codice (facoltà di interpello). Quindi il Comune di Sant'Angelo in Pontano interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel Capitolato d'appalto e gli altri elaborati di progetto, nella presente disciplinare e suoi allegati, approvati con determinazione della S.U.A. Provincia di Macerata.



L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, ove occorra tramite piattaforma telematica, a:

richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.

verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica** l'appalto, anche sulla piattaforma telematica. In applicazione dell'Accordo di Alta Sorveglianza richiamato in premessa, si precisa che la proposta del provvedimento di aggiudicazione è sottoposta a parere preventivo da parte dell'ANAC.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni e tramite piattaforma telematica, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) del Codice e, ove prevista, tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche (carenza dei requisiti) o per anomalia, qualora la stazione appaltante abbia già disposto *medio tempore* l'aggiudicazione a favore del destinatario della proposta di aggiudicazione (cd. aggiudicazione "sospensivamente condizionata"), procederà alla revoca dell'aggiudicazione stessa, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato (scorrimento della graduatoria), procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Se, all'esito della comprova dei requisiti o del sub-procedimento di congruità dell'offerta, il concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione debba essere escluso e la Stazione appaltante non abbia già proceduto alla relativa aggiudicazione, la stessa procederà al ricalcolo della graduatoria, previa esclusione dell'offerta presentata dal concorrente escluso.

Di tali eventi è dato conto anche sulla piattaforma telematica.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.L. 76/2020, fino al



31.12.2020, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'art. 92, comma 3 del Codice antimafia, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'art. 96 del medesimo Codice, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In base al comma 2 del medesimo articolo 3, per le verifiche antimafia si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del Codice antimafia. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. In base al comma 4, del suindicato articolo 3, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive del Codice antimafia, il contratto è risolto di diritto, salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.

La stipula deve aver luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. Ai sensi dell'art 1, comma 1, ultimo periodo del D.L. 76/2020, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento, che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

22.2 Spese di pubblicazione

L'aggiudicatario, in base alla normativa vigente (art. 5, comma 2 del DM 02.12.2016) e per l'aggiudicazione deve rimborsare le spese di pubblicazione obbligatoria (Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici + quotidiani) del bando e dell'esito di gara, stimate in complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00), di cui € 4.085.25 + IVA 22% + € 16,00 per rimborso bolli entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

22.3 Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto (bolli, registrazione, diritti di segreteria, etc.) sono a carico dell'aggiudicatario, senza facoltà di rivalsa.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà produrre:



- garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice (cfr. Linee Guida ANAC paragrafo 4.1). Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice. Ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze del 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato in data 10.04.2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla G.U. Serie generale - n. 83 ed in vigore dal 25 aprile 2018;
- polizza di copertura assicurativa secondo le indicazioni previste *ex lege* (polizza professionale); in specie l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice. In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs. 82/2005).
- Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.
- La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
- Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.
- La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La mancata presentazione della dichiarazione determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione dell'aggiudicatario.
- le seguenti autodichiarazioni:
 - a. indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, secondo previsione di legge e di contrattazione in vigore;
 - b. indicazione del nominativo della persona autorizzata alla stipula del contratto in nome e per conto dell'appaltatore e a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Ente. Nel caso che alla stipula del contratto intervenga un Procuratore, dovrà essere presentato il relativo documento di designazione (procura speciale) redatto per atto pubblico in numero di 2 (due) originali (o copie conformi in bollo), in quanto trattasi di atto da allegare al contratto d'appalto;
 - c. indicazione del/i c/c bancario/i e/o postale/i sul quale procedere ad effettuare i pagamenti e nominativo di tutti i soggetti delegati ad operare su di esso/i.
- La stipulazione è comunque subordinata alla verifica, con esito positivo, degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'aggiudicatario.
- Il contratto sarà sottoscritto con il Comune di Sant'Angelo in Pontano.
- L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dal nominato Comune di Sant'Angelo in Pontano per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini



stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, è facoltà del Comune medesimo, aggiudicare l'appalto all'operatore che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte.

22.4 Sub-contratti ex art. 105, comma 2 del Codice e contratti continuativi ex art. 105, comma 3, lett. c-bis del Codice

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, sette giorni prima o, previo accordo con l'Ente stipulante, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

23) ULTERIORI INFORMAZIONI

I corrispettivi saranno liquidati con le modalità previste dal progetto.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati secondo le disposizioni del progetto.

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

La definizione di eventuali controversie tra l'aggiudicatario e la S.U.A. Provincia di Macerata dovrà avvenire secondo le procedure indicate dall'art. 204 del Codice.

Gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al TAR Marche nei termini di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i..

In relazione all'art. 209 del Codice, si precisa che la stazione appaltante non intende avvalersi della clausola compromissoria.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente *lex specialis*, trovano applicazione le disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- Legge 241/1990 e s.m.i..

24) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente gara è il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, sito in Via della Loggia 24 (60121) Ancona (AN) - tel. 071 206946. Il termine di presentazione del ricorso è di trenta giorni decorrenti dalla conoscenza degli atti.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto d'appalto e allo svolgimento del rapporto giuridico con essi dedotto, saranno devolute alla competente Autorità giudiziaria del Foro di Macerata, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25) INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

La Stazione Appaltante in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) informa sulle modalità di trattamento dei dati forniti.

La richiesta di partecipazione alla presente procedura di gara comporta il consenso inequivocabile dell'interessato a che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.



Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e degli altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Macerata, avente sede legale in Macerata, c.so della Repubblica, n.28;
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
- i dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro soggetto terzo, qualora detta comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi incluso l'ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita. In particolare, i dati potranno essere comunicati a: Anac, Ministero della Giustizia, Agenzia delle entrate ed enti previdenziali, nonché diffusi attraverso il sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- il conferimento dei dati per le finalità di cui al primo alinea sono obbligatori in quanto rispondono alla necessità di ottemperare ad obblighi normativamente stabiliti in tema di procedimenti ad evidenza pubblica relativi all'affidamento dei contratti di appalto;
- il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è illimitato per i soggetti aggiudicatari, pari a 10 anni dalla conclusione della procedura, per gli altri partecipanti;
- competono al concorrente i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati;
- il concorrente ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

26) DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI TRASPARENZA, LEGALITÀ E ANTICORRUZIONE.

26.1 Attuazione dei Codici di Comportamento (cfr. punto 3.1.3 del Piano Nazionale Anticorruzione, art. 1, comma 44 della L. 190/2012 e s.m.i., art. 2, comma 3 del DPR 62/2013 e s.m.i.).

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di rispettare le prescrizioni del Codice generale di comportamento di cui al DPR 62/2013 e s.m.i. e quello dell'Ente committente pubblicato nel seguente link del sito internet istituzionale: <https://www.comune.santangeloinpontano.mc.it/?s=codice+di+comportamento> e si impegna, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

26.2 Protocollo di legalità del 26.07.2017

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del



Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).

- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei



confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).

- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).



- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Allegati:

- All. 1: Modello 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
All. 2: Modello 2 - Offerta economica e offerta tempo;
All. 3: Modello 3 – Avvalimento;
All. 4: Schema di parcella prestazione;
All.5: Modello 5 – Assolvimento imposta di bollo per la domanda.

**IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
E VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luca Addei)**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*